SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

111ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 APRILE 1959

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 5191

Disegni di legge:

Annunzio di ritiro del disegno di legge n. 282 5192

Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti 5191

Presentazione di relazioni 5191

Trasmissione 5191

« Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza » (482) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 5194, 5213, 5214
ANGELILLI 5221, 5222
ANGELINI Cesare 5222
BANFI . . . . . 5206 e *passim*
BATTAGLIA 5219
BERTOLI . . . . . 5198 e *passim*
CAPALOZZA 5217
CENINI 5194
CONTI, *relatore* . . . . . 5192 e *passim*
DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio* . . . . . *Pag.* 5197
FORTUNATI . . . . . 5192 e *passim*
FRANZA 5225
MARIOTTI 5223, 5227
MINIO 5195
NENCIONI 5202, 5203
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5192
RUGGERI 5213, 5226
TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro* . . . . . 5194 e *passim*
TAVIANI, *Ministro delle finanze* 5194
TESSITORI 5211

Votazione per appello nominale 5207

« Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari » (483) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

BERTOLI 5230
CEMMI 5228, 5229, 5230
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5229

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100

TAVIANI, *Ministro delle finanze* . . . . *Pag.* 5230
TRABUCCHI, *relatore* 5229, 5230
ZAMPIERI 5229

« Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000 » (484) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

BERTOLI 5232
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5233
TAVIANI, *Ministro delle finanze* 5233
TRABUCCHI, *relatore* 5232, 5233

« Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » (485) (Seguito della discussione e approvazione): 5234

« Abolizione della quota spettante alla società concessionaria del servizio delle radio-diffusioni sul provento delle tasse radiofoniche » (486) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

TRABUCCHI, *relatore* 5235

« Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso » (487) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5236

« Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina » (488) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

BERTOLI 5237
BERTONE 5246
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5238, 5240
RODA . . . . . 5238 e *passim*
TAVIANI, *Ministro delle finanze* 5243
TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 5238 e *passim*
ZELIOLI LANZINI 5243

« Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture » (489) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

OLIVA, *relatore* . . . . . *Pag.* 5251
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5250

« Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti » (490) (Seguito della discussione e approvazione):

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5252
RODA 5251
TRABUCCHI, *relatore* 5252

« Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole » (491) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

FERRETTI 5255
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 5254 e *passim*
RODA 5254
TRABUCCHI, *relatore* 5254, 5255, 5257

« Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 » (492) (Seguito della discussione e approvazione): 5259

« Agevolazioni tributarie in materia edilizia » (493) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

FORTUNATI 5260
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5261, 5262

« Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare » (495) (Seguito della discussione e approvazione):

RODA 5264

Interrogazioni:

Annunzio 5264

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 aprile.

R U S S O , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Romano Domenico per giorni 3 e Piasenti per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari » (506);

« Modifiche alla legge 5 gennaio 1957, numero 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (507), di iniziativa dei deputati De Vita ed altri;

« Ammissione delle donne all'ufficio di segretario comunale e provinciale e agli uffici dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (508), di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegno di legge alla deliberazione di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame ed alla deliberazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche alla legge 5 gennaio 1957, numero 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (507), di iniziativa dei deputati De Vita ed altri, previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

dal senatore Monni sul disegno di legge: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesioni personali) » (136), di iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri;

dal senatore Berlingieri sul disegno di legge: « Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (399);

a nome della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

dal senatore Benedetti sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (396).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Sacchetti, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge:

« Proroga dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, concernente la disciplina della circolazione stradale » (282).

Tale disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza » (482) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'ordine del giorno presentato dai senatori Cenini, Trabucchi e Conti.

C O N T I , *relatore*. La Commissione lo accetta.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ordine del giorno nei suoi primi quattro commi rappresenta un indirizzo che è già stato posto in atto dal Governo, tanto che davanti al Senato c'è il disegno di legge n. 146, il quale trasferisce una parte degli obblighi di istituto dello Stato dai Comuni allo Stato stesso. L'indicazione data dall'ordine del giorno può perciò essere, entro questi limiti, accettata. Viceversa per gli ultimi due commi il Governo pensa di non dover accettare l'ordine del giorno, che indica, come mezzo di nuova entrata, un'aggiunta alle quote dell'imposta di famiglia e di quella sulle industrie, commerci, arti e professioni. Ora, se al primo di questi due tributi venisse aggiunta un'addizionale, si finirebbe per turbare quella progressività che c'è nelle attuali aliquote; per quanto riguarda il secondo tributo, il Governo pensa che, in un momento in cui bisogna armonizzare con molta delicatezza i carichi tributari, non sia il caso di aggravare ancora l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Perciò pregherei i presentatori di rinunziare agli ultimi due commi, mentre per la prima parte l'ordine del giorno costituirebbe un invito, un indirizzo che il Governo ha già posto in atto.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Ho ascoltato con interesse le dichiarazioni del Sottosegretario, perchè, se male non ho capito, lo stesso Governo ha modificato il testo dell'articolo 16 del disegno di legge. La modificazione del testo dell'articolo 16 si risolve di fatto nell'applicazione a tutti i dipendenti degli enti locali degli stessi provvedimenti che le Camere stanno predisponendo a favore del personale statale. La Commissione, il Senato, il Governo sono stati tutti mobilitati per andare alla ricerca dei mezzi finanziari necessari per predisporre tali provvedimenti, e questo nell'ambito di un ordinamento statuale che ha al vertice tutte le facoltà di prelievo e di potestà tributaria. Ora si tratta di trasferire gli stessi provvedimenti sul piano degli enti locali, i quali hanno una gamma tributaria preordinata e prefissata. Quindi o noi partiamo dall'ipotesi che i prov-

vedimenti concernenti i dipendenti dello Stato sono determinati da esigenze derivanti dalle variazioni del potere di acquisto delle retribuzioni, e allora non si riesce francamente a capire perchè analoghi provvedimenti non debbano essere presi per gli altri dipendenti pubblici; oppure dovremo pensare che i provvedimenti nei confronti dei dipendenti statali siano stati presi senza alcun riferimento alla concreta situazione economica. Ma poichè mi pare che da nessuna parte sia stata messa in discussione la premessa economica del provvedimento relativo all'adeguamento attraverso la variazione della retribuzione agganciata alla variazione del costo della vita, non si riesce ad intendere come gli enti locali dovrebbero subordinare in definitiva la retribuzione dei loro dipendenti alle disponibilità finanziarie in atto. Questo starebbe a significare che in molti dei nostri Comuni e delle nostre Amministrazioni provinciali non potrebbe essere preso alcun provvedimento, il che evidentemente metterebbe in discussione la serenità di tutti i servizi degli enti locali, essendo impossibile che il personale si rassegni a subire sulle proprie spalle le conseguenze di una situazione generale della finanza locale. In altre Amministrazioni comunali e provinciali ci potranno essere ancora delle possibilità finanziarie. Ma, onorevoli rappresentanti del Governo, questi margini saranno costituiti in ogni caso da un aggravamento delle imposte di consumo.

Ebbene, io sono rimasto sorpreso quando l'onorevole Piola ha affermato che il Governo può dell'ordine del giorno accettare solo e limitatamente i primi quattro commi, in quanto gli ultimi due si ispirano agli stessi criteri che il Governo ha cercato di seguire per trovare nuove fonti tributarie.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* I Comuni sono liberi...

F O R T U N A T I . Liberi i Comuni di istituire tributi? Liberi di cosa? Qui si chiede che i Comuni possano, nella gamma tributaria di cui dispongono, scegliere le fonti in analogia a quanto ha predisposto il Governo. Ma il Governo, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile...

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Lei ha detto « possano »; allora senz'altro.

F O R T U N A T I . Ma allo stato di fatto non possono.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* L'affermazione del « potere » gliela lascio senz'altro; non è però che debba essere fissato in via assoluta che i Comuni debbano ricorrere a quelle determinate fonti.

F O R T U N A T I . L'ordine del giorno non chiede che la cosa sia automatica; chiede che i Comuni, attraverso un apposito provvedimento legislativo, se lo ritengono e se ciò è necessario per poter soddisfare ai nuovi impegni che sorgono dall'applicazione ai dipendenti degli enti locali dei provvedimenti economici che il Potere legislativo ha accordato ai dipendenti statali, siano autorizzati a muovere, nella gamma tributaria, la tastiera che è stata indicata per i dipendenti statali. Per l'imposta di ricchezza mobile è stato infatti proposto un aumento di aliquota per i contribuenti la cui base imponibile è superiore a quattro milioni di lire. L'ordine del giorno chiede che la manovra, da parte dei Comuni, possa essere effettuata sull'imposta di ricchezza mobile (I.C.A.P.) e sull'imposta di famiglia, che sono i soli tributi nei cui confronti una scelta ed una particolare incidenza piuttosto che un'altra possono essere operate, perchè, per tutte le altre basi imponibili a disposizione degli enti locali, per forza di cose una intensificazione dell'incidenza tributaria graverebbe o sui consumi o indiscriminatamente su tutti i contribuenti. Uno sforzo per reperire i mezzi in modo non indiscriminato è stato compiuto da parte dello Stato: non riesco francamente ad intendere perchè nella stessa direzione non possano essere orientati i possibili sforzi da parte degli enti locali. E per questo, onorevole Presidente, che noi insistiamo, perchè proprio le ultime due parti dell'ordine del giorno, che sono parti importanti, siano accolte dal Senato.

Così facendo, noi esamineremmo con senso di responsabilità la situazione di migliaia e migliaia di Amministrazioni pubbliche.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, per la chiarezza, mi permetto di farle rilevare che il Governo ha dichiarato di accettare il comma che incomincia con le parole « indica in un eventuale maggior contributo », mentre ha dichiarato di non accettare l'alternativa di un'eventuale addizionale nelle aliquote dell'imposta di famiglia e dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale.

CENINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENINI. Non viene accettata l'alternativa, cioè il penultimo comma.

TAVIANI, *Ministro delle finanze.* Non viene accettato nel senso che non viene accolto il concetto che quella indicata in tale comma sia l'unica alternativa.

CENINI. L'altra parte, invece, viene accettata; se l'accettazione è in questo senso, sono disposto a rinunciare al penultimo comma, che era stato messo in funzione di alternativa. A me fa maggior piacere che si possa provvedere senza l'applicazione di altre imposte purchè ci sia l'impegno da parte del Governo.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro.* Desideravo dire che con il nuovo testo dell'articolo 16 che il Governo ha presentato, mi pare che l'ordine del giorno sia quasi da ritenersi assorbito. Comunque con le precisazioni fatte e con le dichiarazioni che il Presidente ha ritenuto di fare, mi pare che il problema sia chiarito.

CONTI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore.* La Commissione, dopo le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario Piola e del Ministro e dopo le dichiarazioni fatte dal primo firmatario dell'ordine del giorno, si associa nel senso di mantenere fermo l'ordine del giorno ad esclusione del penultimo comma.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, ho preso la parola perchè, per la verità, l'onorevole Piola non ha dichiarato quello che ha creduto di comprendere il collega Cenini. L'onorevole Piola ha dichiarato che, per quanto riguarda il quarto comma, il Governo intendeva accettarlo nei limiti dei progetti di legge già presentati. (*Cenni di diniego del Sottosegretario di Stato per le finanze*). Vogliamo leggere lo stenogramma?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Legga lo stenogramma.

FORTUNATI. La dichiarazione dell'onorevole Piola è stata fatta nei termini che ho riferito. Ma se si intende che il quarto comma è accettato integralmente, così come è stato proposto, non ho nulla da eccepire. Se il Governo ritiene di provvedere con entrate erariali alle accresciute spese degli enti locali, io — ripeto — non ho nulla da eccepire e, una volta tanto, debbo ringraziare il Governo che ha scelto questa strada. (*Commenti dal banco del Governo*).

TAVIANI, *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Ministro delle finanze.* Mi pare che vogliamo fare delle questioni

bizantine. L'onorevole Piola ha dichiarato chiaramente di accettare il quarto comma come raccomandazione non soltanto nei limiti delle leggi già presentate, ma nel senso anche che tutti gli sforzi saranno fatti in tale direzione per il reperimento della copertura; altrettanto ha detto chiaramente per il quinto comma, il quale non deve essere accettato, non nel senso che non sia possibile ricorrere a queste fonti di entrata, ma ovviamente nel senso che si deve lasciare la libertà di ricorrere anche ad altre strade o a nessuna, nei casi più fortunati.

Non poniamo dunque come alternativa specifica ed esclusiva il quinto comma. All'addizionale si potrà ricorrere, però noi non dichiariamo ora che il Senato stabilisce che i Comuni debbano senz'altro fare così. Se non altro ci sarà il quarto comma, come prima possibilità, rispetto alla quale il quinto comma ne pone una seconda, senza peraltro precludere la strada ad altre possibilità ancora; con questi schiarimenti si può accettare come raccomandazione anche tutto l'ordine del giorno, purchè sia stabilito nell'ultimo comma che si tratta di uno dei modi che sembrano più idonei per provvedere. Quando sia chiaro questo, l'ordine del giorno è accettabile come raccomandazione, perchè a qualcuna di queste strade si deve ricorrere non potendo ovviamente gli enti locali... aumentare i prezzi dei tabacchi.

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N I O . Debbo chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro sul senso esatto di quanto ci è stato detto in questo momento. La Commissione ha testè annunciato che sarebbe disposta ad accettare l'ordine del giorno, stralciando l'ultima parte relativa all'alternativa. Non è questo però il senso delle parole pronunciate in questo momento dal ministro Taviani, il quale ha dichiarato che è disposto ad accettare l'alternativa, purchè non sia limitata all'imposta di famiglia e all'aliquota addizionale alla ricchezza mobile (I.C.A.P.), e ciò nel senso di permettere ai Comuni eventuali altre manovre tributarie.

Ho però l'impressione — mi scusi l'onorevole Taviani — che il Ministro non abbia esattamente presente la situazione legislativa vigente. Attualmente i Comuni, anche volendo, non possono maggiorare l'aliquota dell'imposta di famiglia e l'aliquota dell'I.C.A.P. Se il Governo vuole accettare la alternativa, deve anche provvedere sul piano legislativo, perchè oggi l'aliquota massima della imposta di famiglia è del 12 per cento, e non può essere superata. Se si vuole ammettere invece che sia superata, bisogna provvedere con legge, e se il Governo accetta questa possibilità, può non limitarla alla sola imposta di famiglia o all'I.C.A.P., ma estenderla eventuamente ad altri tributi.

P R E S I D E N T E . La Commissione è d'accordo sulla soppressione degli ultimi due commi?

C E N I N I . Del penultimo soltanto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura nel testo modificato dell'ordine del giorno dei senatori Cenini, Trabucchi e Conti.

R U S S O , *Segretario*:

« Il Senato,

visto il disegno di legge n. 482, riguardante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza;

considerato che la prevista estensione ai dipendenti degli enti locali dei benefici economici di cui sopra, per quanto auspicabile, comporterà ulteriori aggravi ai bilanci degli stessi e che tale problema andrà ad aggiungersi agli altri tuttora aperti, come ad esempio la copertura dei disavanzi dei bilanci deficitari, le spese di manutenzione ordinarie delle strade comunali e provinciali;

fa voti che venga immediatamente studiato il modo di coperura degli oneri inerenti a detta applicazione, in tutti i casi di

insufficiente disponibilità nelle entrate ordinarie.

Indica in un eventuale maggiore contributo da parte dello Stato nelle spese sostenute dagli enti locali per compiti che riguardano lo Stato stesso, in aggiunta a quanto già proposto con provvedimenti legislativi in esame al Senato od in una maggiore partecipazione degli enti locali a talune delle entrate fiscali dello Stato, uno dei modi che sembrano più idonei per provvedere nel senso suindicato ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale, il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

d) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

e) è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Per l'esercizio 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2.400 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

F O R T U N A T I . Domando di parlare sul secondo comma.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, in Commissione il sottosegretario Angelo De Luca era stato incaricato di accordarsi con il relatore per alcune variazioni di forma e per alcune variazioni di sostanza da apportare a questo articolo.

Una delle variazioni, che noi pensiamo sia di sostanza, è che i risultati dei numeri indici (che attualmente non sono pubblicati dal l'Istituto centrale di statistica) siano appunto pubblicati. In caso diverso, tutte le variazioni delle retribuzioni del personale statale sarebbero soggette ad uno strumento di misura ignoto, nella sua determinazione e nel suo livello, al Potere legislativo.

A questo proposito la Commissione era stata completamente d'accordo, nel senso di pensare che i risultati dei numeri indici dovessero essere pubblicati dall'Istituto centrale di statistica. Chiedo pertanto al relatore che sia trasferito nel testo dell'articolo quanto era stato concordato in sede di Commissione.

C O N T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T I , *relatore*. In sede di Commissione effettivamente il rilievo che ha fatto testè il collega Fortunati venne condiviso nel senso di auspicare che i criteri determinativi, ai fini di stabilire la variazione dell'indice del costo della vita, fossero resi noti. Evidentemente, infatti, quando noi non abbiamo la conoscenza degli elementi base, ai fini della determinazione di questa variazione, manca anche la possibilità di dare un giudizio. Ma io penso che sia superfluo inserire questo in una formula legislativa precisa. Quindi, se non è intervenuto nessun accordo tra i rappresentanti del Governo ed i rappresentanti degli statali, noi possiamo auspicare che gli elementi in questione vengano resi noti, ma non possiamo inserire ciò nel testo legislativo in esame, a integrazione del secondo comma dell'articolo 1. D'altronde, io ritengo che un accordo non sia intervenuto, specie dopo le dichiarazioni che ha fatto in proposito il Ministro del bilancio.

D E L U C A , *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L U C A , *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Do atto al senatore Fortunati che in realtà, in sede di discussione presso la 5ª Commissione, fu chiesto che l'indice del costo della vita fosse pubblicato dall'Istituto centrale di statistica e che si dovesse quindi aggiungere la parola « pubblicato ». Mi sono fatto interprete della richiesta della 5ª Commissione e sono stato informato che il riferimento all'indice del costo della vita, nel senso di accertare quello relativo ai settori dell'industria e del commercio, è il risultato degli accordi intervenuti in sede di discussione con le organizzazioni sindacali. D'altra parte questo indice non viene calcolato dall'Istituto centrale di statistica, che determina l'indice generale, il quale è oggetto anche di pubblicazione. Comunque il Governo, a mio mezzo, fa conoscere che considererà l'opportunità di far pubblicare dall'Istituto centrale di statistica anche l'indice su cui verte questa discussione, pur ritenendo che si sarebbe dovuto adottare, per maggiore razionalità, l'indice generale calcolato dall'Istituto centrale di statistica stesso. Comunque, ripeto, il Governo non è contrario a considerare l'opportunità di far pubblicare questo indice.

T A M B R O N I , *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A M B R O N I , *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Ferme restando le dichiarazioni fatte dal collega De Luca, debbo aggiungere che con i sindacati, presente chi ha l'onore di parlare al Senato, fu stabilito che il testo dell'accordo sarebbe stato sostenuto nelle Assemblee parlamentari così come era stato raggiunto. E per quanto si attiene all'indice del costo della vita fu esplicita la richiesta dei sindacati di adottare l'indice per l'industria e il commercio e il Governo lo ha accettato. Ferme restando, quindi, quelle dichiarazioni, resta ferma peraltro

anche questa intesa con i sindacati. Sul piano dell'indicazione formale posso capire quello che ha detto il senatore Fortunati, ma in merito alla sostanza con il disegno di legge per gli statali non so vedere una diretta connessione della richiesta che ha fatto.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Signor Presidente, nella nostra richiesta si vorrebbe vedere chissà quale remota intenzione. La verità è che io, come singolo cittadino, ho già ripetutamente protestato, ancora prima di questo disegno di legge, perchè l'Istituto centrale di statistica non pubblica i risultati dell'indice che ha un riflesso nella scala mobile delle retribuzioni dei dipendenti dell'industria e del commercio. Noi approviamo un disegno di legge, secondo il quale la retribuzione del personale statale è legata alla variazione di un indice. È legittimo che, in sede di Potere legislativo, questo chieda come viene calcolato tale indice? Non si mette in discussione la sostanza del provvedimento. In Commissione è stato chiesto (e la Commissione ha accolto la richiesta) che, siccome gli indici vengono utilizzati, oltre che sul piano privato, sul piano pubblico, i risultati degli indici stessi siano regolarmente pubblicati dall'Istituto centrale di statistica. Non fu chiesto niente di più e niente di meno.

P R E S I D E N T E . Dopo i chiarimenti del Governo, metto in votazione il secondo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo comma i senatori Bertoli, Banfi, Ruggeri, Bonafini, Mariotti e Marchisio hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le lettere *a*) e *b*).

Il senatore Bertoli ha facoltà di svolgerlo.

B E R T O L I . Illustrerò brevemente le ragioni per le quali noi proponiamo la soppressione delle lettere *a*) e *b*) del terzo comma.

Ieri sera nel suo discorso conclusivo il Ministro del tesoro ha dichiarato che con la presentazione del nuovo testo governativo venivano a cadere tutte le osservazioni mosse dai senatori al Governo e che il nuovo testo esauriva completamente tutta la materia del dibattito. Questa prima affermazione non è esatta, perchè in realtà la materia del dibattito, sia in Aula sia in Commissione, è stata proprio questo terzo comma e le sue lettere *a*) e *b*).

Il Ministro del tesoro ha poi fatto un'affermazione ancora più grave, dichiarando che il Governo non aveva preso altri impegni e che chiunque tentasse ancora di affermare il contrario contravverrebbe alla verità dei fatti e alla lealtà assoluta delle trattative. Io penso, signor Ministro, che forse nelle sue parole lei avrebbe dovuto usare maggiore cautela. Se il Governo avesse ritenuto che il suo primo disegno di legge corrispondesse alla verità dei fatti e alla lealtà assoluta delle trattative, perchè avrebbe sentito il bisogno di presentarne dopo pochi giorni un altro con diverse variazioni, in diversi punti, rispetto al primo? Tanto più che, nel periodo intercorso tra la presentazione del primo e del secondo progetto, non è intervenuta, malgrado le nostre raccomandazioni, alcuna trattativa tra i dipendenti statali ed il Governo. Ciò vuol dire che il Governo, dopo aver presentato il primo disegno di legge, ha ritenuto che esso non corrispondesse alla realtà dei fatti ed alle trattative ed ha perciò apportato al testo primitivo modificazioni che lo migliorano.

Mi pare strano che il Ministro voglia tacciare di bugiardo e di sleale chi, dopo la presentazione del secondo testo, abbia le stesse perplessità che ha avuto il Governo, quando è passato dal primo al secondo testo. D'altra parte l'affermazione che il disegno di legge corrisponde alla lealtà delle trattative mi sembra incauta, in quanto le trattative non sono state condotte esclusivamente da lei, signor Ministro. Sono trattative che risalgono anche al Governo precedente; esse sono infatti cominciate al tempo del Governo Fanfani e sono state condotte personalmente dall'onorevole Fanfani e dall'onorevole Andreotti. In seguito sono state condotte personal-

mente dall'onorevole Segni e alla fine pare che, per una parte delle trattative stesse, sia intervenuto anche il ministro Tambroni. Noi non conosciamo, e forse non esistono, dei verbali che definiscano in maniera completa i risultati di queste trattative, nè penso che il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento sia stato in un certo senso sottoposto a ratifica preventiva da parte delle organizzazioni sindacali; per cui, senza avere la minima intenzione di tacciare di bugiardo e sleale l'onorevole Tambroni, penso di poter tranquillamente affermare che certi particolari dell'accordo possono essere stati perfezionati, prima della presentazione del disegno di legge, al di fuori delle trattative e degli accordi intervenuti.

Mi pare che questo sia proprio il caso delle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 1. Perchè proponiamo che siano soppresse queste due lettere? In sostanza che cosa dicono queste due lettere? La lettera *a*) dice che l'indennità integrativa « è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde »; la lettera *b*) dice che l'indennità suddetta « è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde ». Ora questa riduzione dell'indennità integrativa che si vuole operare per il personale che abbia uno stipendio inferiore alle 30.000 lire ci sembra ingiusta, prima di tutto perchè non corrisponde alla realtà delle trattative. Noi abbiamo avuto delle dichiarazioni molto serie da parte dei sindacati, che hanno affermato che questo comma non è stato concordato. Quindi è evidente che si tratta di un perfezionamento introdotto nel disegno di legge dopo che erano stati raggiunti gli accordi. Questa riduzione dell'indennità integrativa per i dipendenti dello Stato che abbiano uno stipendio inferiore alle 30.000 lire, non è mai stata oggetto di discussione.

Inoltre ci sembra che questa riduzione sia ingiusta, anche perchè diminuisce il beneficio proprio per quelle categorie che hanno lo stipendio più basso, cioè quelle che hanno uno stipendio al di sotto delle 30.000 lire, e tra queste categorie alcune sono benemerite, come i portalettere degli uffici locali e i portalettere delle agenzie del Ministero delle poste e telegrafi.

Noi siamo contrari anche perchè questa riduzione è incoerente col principio che fissa l'indennità integrativa sulla base delle 40.000 lire, cioè su una base fissa, e non la stabilisce in maniera proporzionale allo stipendio. Perchè si è fissata l'indennità integrativa sulla base fissa delle 40.000 lire? Perchè evidentemente si è pensato che gli adeguamenti degli stipendi degli statali al costo della vita non potessero andare al di sotto delle 2.400 lire mensili. È chiaro che, se si fosse pensato di legare l'indennità integrativa all'ammontare dello stipendio, si sarebbe dovuta stabilire l'indennità stessa in maniera proporzionale all'ammontare dello stipendio. In pratica, quindi, si è voluto tener conto che il minimo indispensabile di adeguamento, per poter far fronte alle esigenze minime che sono esigenze di tutti, sia degli alti funzionari sia dei più piccoli salariati, è rappresentato dalle 2.400 lire mensili, al di sotto delle quali non si può andare.

Questo concetto è confermato dalla stessa lettera *a*), la quale dice che anche a quei dipendenti dello Stato che abbiano uno stipendio al di sotto delle 40.000 lire e fino a 40.000 lire si corrisponde ugualmente l'indennità integrativa sulla base delle 40.000 lire. Perchè proprio per i funzionari che hanno uno stipendio inferiore alle 30.000 lire vogliamo operare questa riduzione, se tutto l'articolo primo è informato al principio che questa indennità integrativa sulla base delle 40.000 lire corrisponde al minimo che si possa dare al personale dello Stato per adeguare il suo stipendio al costo della vita? Si è detto in Commissione che ci sono alcune categorie particolari le quali non hanno un rapporto di lavoro continuativo con lo Stato, che danno delle prestazioni discontinue e che forse possono avere anche altri introiti di lavoro. Avremmo però desiderato che, sia nella discussione in Aula sia in quella avvenuta in Commissione, fossero state specificate queste categorie particolari di perso-

nale, ed in tal caso avremmo potuto anche venire incontro a considerazioni di questo genere.

Purtroppo questo non è stato fatto, per cui noi proponiamo questo emendamento e pensiamo di contribuire in tal modo ad impedire che nell'articolo 1 venga introdotta una ingiustizia ed a far sì che il provvedimento di adeguamento delle retribuzioni degli statali corrisponda meglio a quello che è stato lo spirito delle trattative tra il Governo e i dipendenti statali.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. Richiamandomi a quello che ebbi a dichiarare in sede di risposta ai precedenti interventi, richiamandomi a quello che ha detto il Ministro del tesoro ieri e a quello che ha detto questa mattina, sia pure ad altro proposito, circa il fatto che l'intelaiatura del progetto legislativo è aderente agli accordi intervenuti tra i rappresentanti del Governo e quelli degli statali, richiamandomi ancora ad altra affermazione del Ministro, il quale ha detto che, in sostanza, v'era un impegno a votare il progetto di legge come è stato stilato, dichiarato che la Commissione è contraria all'emendamento.

BERTOLI. Quello che lei dice non è esatto.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. È vero! Cominciamo a rispettare i termini della verità. Su questo terreno sono intransigente, perchè io c'ero e lei non c'era.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Sono veramente rammaricato di dover constatare che, se noi iniziamo a polemizzare su ogni articolo, veramente dimostriamo che ciò che il Governo ha ritenuto di dover fare e rifarebbe domani, cioè prendere contatti diretti con i sindacati, è tempo perduto.

Io, di fronte al Senato (e credo di non sottovalutare la gravità delle mie affermazioni) ripeto che il testo del disegno di legge risponde, alla lettera, oltre che nella sostanza, agli accordi raggiunti. Se voi sentite di affermare il contrario, prendo atto di queste affermazioni per tutte le conseguenze che il Governo dovrà trarne. (*Proteste e interruzioni dalla sinistra*). È così, è come ho detto io. (*Proteste ed interruzioni dalla sinistra*). Guardi, lei può fare tutto il chiasso che crede, ma la sostanza delle mie affermazioni resta.

Voce dalla sinistra. Non siamo in piazza!

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Non siamo in piazza, nè io ho bisogno di queste lezioni da lei! (*Proteste dalla sinistra*). Allora rispettate, se volete essere rispettati, e non dite che il Governo non ha mantenuto gli impegni, perchè il Governo li ha mantenuti. Voi svalutate sistematicamente tutto ciò che è buono, lo svalutate sempre.

Ora, onorevoli senatori, per la chiarezza (e chiedo scusa di questo calore, ma veramente da questo mio calore il Senato potrà constatare se le mie affermazioni rispondano a verità, e ho già dichiarato che sentivo la gravità di ciò che dicevo, e lo ripeto), quanto agli emendamenti migliorativi o ai nuovi testi che il Governo ha presentato, io penso che voi non ne possiate fare una colpa al Governo se, quando ha potuto, ha ritenuto perfino di migliorare il testo che era stato accettato.

Nel merito degli emendamenti in discussione, debbo dichiarare che essi non sono accoglibili, nè nella prima parte, cioè in quella che propone di sopprimere le lettere *a*) e *b*), nè nella subordinata. In effetti, tra i dipendenti che hanno rapporto continuativo o ricorrente sono compresi coloro che svolgono prestazioni ridotte o minime e il cui emolumento risulta per tale motivo inferiore alle 30.000 lire mensili.

L'estensione dei miglioramenti non solo non apparirebbe equa, ma altererebbe, e que-

sto l'ho ripetuto più volte, quella che è l'impostazione finanziaria del provvedimento, quindi l'onere complessivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dai senatori Bertoli, Banfi ed altri sul terzo comma dell'articolo 1, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

In via subordinata i senatori Bertoli, Bonafini, Ruggeri, Mariotti, Marchisio e Banfi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a*) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30 mila mensili e per i dipendenti che hanno rapporto continuativo o ricorrente ».

Il senatore Bertoli ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLI. Il Ministro non ha accettato nè l'emendamento principale nè l'emendamento subordinato che noi abbiamo presentato per venire incontro alle osservazioni fatte dal Sottosegretario in Commissione, quando ci diceva che alcune categorie di dipendenti dello Stato hanno delle retribuzioni così basse, per il lavoro saltuario che prestano, che l'indennità integrativa sarebbe sproporzionata.

Direi che in un certo senso questo emendamento è stato giudicato in Commissione proprio come quell'emendamento che poteva venire incontro alle esigenze di queste categorie che stanno ad un livello economico così basso. Ora l'onorevole Ministro ci dice che ciò non è possibile. Vorremmo sapere quanti sono questi dipendenti che hanno rapporto continuativo e ricorrente, a che livello sono i loro stipendi e a quanto potrebbe ammontare l'onere dello Stato se si accettasse questo emendamento. Non credo infatti che l'onere sia molto elevato, ma, dato che non ne conosciamo la misura, la discussione non può fondarsi su un dato che sarebbe opportuno conoscere perchè se, come noi pensiamo, l'onere fosse molto basso, il Senato potrebbe accettare il nostro emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Bertoli ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti gli ultimi tre commi dell'articolo, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto infine ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Anche per questo articolo il Governo ha presentato un nuovo testo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 2.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione

percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Si intende per indice del costo della vita, relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di Statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) è corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità inferiori alle lire 18.000 mensili lorde;

c) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;

d) è esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.

La corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscano la medesima indennità. Qualora però quest'ultima indennità risultasse meno favorevole, se ne dovrà sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione.

La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.

Per l'esercizio 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1.920 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Franza. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Al primo comma dopo le parole: « una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni » *inserire, in parentesi, le altre*: « (esclusi i titolari di pensioni di prima categoria liquidate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, per i quali l'indennità stessa si applica su una base fissata in lire 40.000) ».

PRESIDENTE. Il senatore Franza è però assente.

NENCIONI. Faccio mio l'emendamento del senatore Franza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. La Commissione è contraria.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Anche il Governo è contrario, però vorrei esporre le ragioni della contrarietà, che non è senza contenuto. L'emendamento contrasta con il criterio stabilito dal disegno di legge ed accettato dalle organizzazioni sindacali, secondo cui l'indennità integrativa speciale è determinata in misura uguale qualunque sia l'entità dello stipendio o della pensione. Per il personale in servizio è stata considerata una fascia di 40 mila lire mensili per tutto il personale con stipendio non inferiore alle 30 mila lire, indipendentemente, onorevole Presidente, dal grado gerarchico e dall'entità dello stipendio. Analogamente per il personale in quiescenza è stata considerata, per tutte le categorie di pensionati, con pensione non inferiore alle 24 mila lire, una fascia unica di 32 mila lire mensili, indipendentemente dall'entità della pensione e dalla concreta, particolare aliquota su cui essa è stata determinata.

Se l'indennità va corrisposta per intero anche in caso di pensioni inferiori agli otto decimi, non sarebbe in armonia con i princìpi del provvedimento corrisponderla in misura diversa per le pensioni superiori agli otto decimi dello stipendio quali quelle dovute al personale di prima categoria di cui all'emendamento.

Ecco perchè chiedo che l'emendamento sia respinto.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, mantiene l'emendamento?

NENCIONI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo e sul terzo comma dell'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti. Li metto pertanto in votazione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

I senatori Banfi, Bertoli, Bonafini, Ruggeri, Mariotti e Marchisio hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al quarto comma, le lettere *a*) e *b*).

Il senatore Bertoli ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLI. Onorevoli colleghi, non voglio ripetere qui le considerazioni che ho fatto prima a proposito dell'articolo 1 e che valgono anche per questo articolo 2. Debbo dire però che il Governo, presentando il nuovo testo di questo articolo, lo ha un po' migliorato. Infatti, mentre prima la riduzione dell'indennità integrativa riguardava tutte le pensioni al di sotto delle 24.000 lire, nella ragione di un ventiquattresimo per ogni mille lire o frazione di mille lire, qui invece, nel secondo testo, la proporzione dell'indennità integrativa per le pensioni al di sotto delle 18.000 lire è commisurata non già ad un ventiquattresimo dell'indennità integrativa totale, ma ad un diciottesimo, con una differenza quindi di un settantaduesimo in più per ogni mille lire.

Ma noi non possiamo essere d'accordo neppure su questo secondo testo; e mi dispiace, onorevole Tambroni, che lei si sia così accalorato quando poco fa ho detto che questo testo non corrisponde alle trattative. Noi continuiamo a dichiarare questo, anche se con questa affermazione io non voglio affatto tacciarla di bugiardo e di sleale, come ha fatto lei invece nei confronti dell'opposizione quando ha pronunciato il suo discorso l'altra sera.

È evidente che l'accordo non può essere stato spinto fino alle minuzie, come sono appunto quelle che riguardano quest'articolo; e del resto il progetto di legge non è stato sottoposto nella sua integrità alla sanzione dei sindacati, così come c'è stato dichiarato da parte di tutti i più responsabili dirigenti sindacali, i quali non avrebbero nessuna ragione per raccontarci storie, per dire delle bugie e per farci fare cattive figure qui in Senato. Pertanto, ripeto, sappiamo per certo che questi argomenti non sono stati affrontati durante le trattative.

Comunque, se le argomentazioni portate dall'onorevole Ministro e dalla Commissione a sostegno delle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 1 possono in un certo senso

avere qualche valore, in questo caso invece non hanno nessun fondamento perchè qui non si tratta di categorie particolari di pensionati che abbiano un rapporto di lavoro non costante, che abbiano una retribuzione che dipende soltanto da poche ore di lavoro prestato al servizio dello Stato. Qui si tratta di tutte le categorie di pensionati che hanno una pensione inferiore alle 24.000 lire. Ebbene, a questa gente che già prende tanto poco si vuole ridurre l'indennità integrativa, la quale, ripeto, nello spirito della legge, è considerata un minimo indispensabile, al di sotto del quale non si può andare, per adeguare gli stipendi al nuovo costo della vita.

Se consideravamo ingiusta la lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 1, dobbiamo considerare ancora più ingiusta la lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 2, poichè, in base ad essa, sembra che il beneficio previsto riguardi soltanto le pensioni indirette e reversibili e non tutte le pensioni. Non capisco perchè si faccia questa differenza. Così mi sembra che alla lettera dovrebbe essere interpretata la legge; comunque è necessario un chiarimento a questo proposito perchè, ripeto, noi non possiamo accettare affatto questa riduzione per le pensioni al di sotto delle lire 24.000. Si tratta di poveri vecchi pensionati che talvolta sono persino dei nostri cari congiunti, e sappiamo che la categoria di cittadini italiani che più di tutti è stata colpita dall'aumento del costo della vita è proprio quella di questi pensionati. Ai titolari di una pensione così bassa, al di sotto delle lire 24.000, vogliamo negare quest'indennità integrativa? Si tratta proprio di quelle 500 lire al mese che possono permettere loro di acquistare un pezzo di pane in più e di chiudere un bilancio che altrimenti sarebbe ancora più deficitario di quello che è. Perciò riteniamo che questo emendamento possa essere votato anche da quella parte del Senato che ha votato contro il nostro primo emendamento. Si tratta di pensionati e quindi credo non ci siano ragioni da parte del Governo per respingere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. La Commissione, per quei motivi che ritiene superfluo richiamare, è contraria all'emendamento.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Anche qui il Governo deve richiamare le dichiarazioni che ieri ha avuto l'onore di fare circa la non superabilità della cifra globale della spesa prevista dal disegno di legge. Ad ogni modo nella specie, poichè oltre agli emendamenti soppressivi considero anche gli emendamenti presentati dal senatore Franza...

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Franza sono stati ritirati.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Va bene; ma penso che questi emendamenti avrebbero un notevole riflesso finanziario. In Commissione, onorevoli senatori, anche l'opposizione aveva accettato il testo del disegno di legge. Quindi è soltanto adesso, in Aula, che vengono presentati questi emendamenti e voi penserete che calcoli come questi non è facile farli; è un notevole onere finanziario peggiorativo. Comunque il Governo, come ha riconosciuto il senatore Bertoli, ha presentato un nuovo testo dell'articolo 2 che è migliorativo, in confronto al precedente testo, per i titolari di pensioni indirette o di riversibilità. Mi è stato chiesto: perchè solo per i titolari di pensioni indirette o di riversibilità? Per due considerazioni: perchè sono coloro che usufruiscono del trattamento direi quasi peggiore e poi perchè ci siamo richiamati a quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20, relativamente agli assegni di caro-viveri ai pensionati. E voi capite, onorevoli senatori, che questa è una norma alla quale dobbiamo riferirci finchè non sarà sostituita. È un riferimento preciso ed è sul piano proprio dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20, che noi abbiamo presentato il testo migliorativo. Debbo poi dire nel merito — e questo deve essere sfuggito agli onorevoli Banfi e agli altri firmatari dell'emendamento — che il miglioramento da essi chiesto non risulterebbe concesso in modo coordinato

alla durata del rapporto di servizio intercorso tra il dipendente e l'Amministrazione anteriormente al suo collocamento a riposo.

A parte l'onere finanziario, il suo accoglimento determinerebbe una grave ingiustizia, perchè verrebbe a prescindere dalla sostanza del rapporto tra il dipendente e lo Stato prima del suo collocamento a riposo. Questo è un emendamento presentato senza una valutazione seria del suo contenuto agli effetti del trattamento giuridico. Pertanto io pregherei di ritirarlo.

Se voi insistete, io devo pregare il Senato, con estrema convinzione, di respingerlo.

PRESIDENTE. Senatore Bertoli, mantiene il suo emendamento?

BERTOLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo delle lettere *a*) e *b*) del quarto comma dell'articolo 2, presentato dai senatori Banfi, Bertoli ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Come ho già comunicato, il senatore Franza ha ritirato i seguenti emendamenti da lui presentati:

Al quarto comma, dopo la lettera a), inserire la seguente: « a-*bis*) è corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno di prima categoria, liquidati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, non inferiori alle lire 30.000 mensili lorde; ».

Al quarto comma sostituire la lettera b) con la seguente: « *b*) è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni mille lire o frazione di mille lire (*con un minimo di lire 15.000*) di pensione od assegno nei confronti di coloro che sono forniti delle predette competenze in misura inferiore alle 24.000 lire mensili lorde; ».

Al quarto comma, dopo la lettera b), inserire la seguente: « *b-bis*) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno per coloro che godono del trattamento di cui alla precedente lettera *a-bis*); ».

Al penultimo comma, dopo le parole: « stabilito in lire 1.920 mensili nette », *aggiungere le altre*: « quando l'indennità stessa si applica sulla base di lire 32.000 ed in lire 2.400 mensili nette quando l'indennità si applica sulla base di lire 40.000 ».

Metto pertanto ai voti il quarto comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti i commi successivi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 3.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, il disposto dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 4.620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 4.770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per

ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 6.530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e lire 10.000 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bertoli, Banfi, Ruggeri, Bonafini, Marchisio e Mariotti. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, l'importo delle quote di aggiunta di famiglia è elevato, per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959: di lire 1.000 per il coniuge, per ogni figlio a carico di età inferiore ai 14 anni e per ciascun genitore a carico;

di lire 2.000 per ogni figlio minorenne a carico di età fra i 14 e i 21 anni.

« Restano ferme le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

« L'importo di lire 25.000 stabilito all'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9.000 e di lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 aprile 1948, n. 585 e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 13.000 e lire 12.000 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento sostitutivo.

B A N F I . Il testo sostitutivo dell'articolo 3, che noi presentiamo, è determinato da due motivi: uno di forma ed uno di sostanza.

Per quanto riguarda la forma, qui abbiamo la relazione al disegno di legge governativo che pare ai sindacati assai più chiara del testo dell'articolo 3 così come formulato. Infatti a pagina 4 della relazione, dove si tratta degli articoli 3 e 4, si riporta il testo che noi abbiamo inserito tale e quale nel nostro articolo sostitutivo: si dice cioè che l'aggiunta di famiglia viene aumentata di lire 1.000 per il coniuge, per ogni figlio a carico di età inferiore ai 14 anni e per ciascun genitore a carico, eccetera. Sembra a noi che il testo così come era uscito dalla relazione sia più chiaro del testo governativo, che importa un duplice conteggio: uno con il primo comma ed uno con il secondo. Dal punto

di vista formale sembra a noi che il testo della relazione sia meglio congegnato.

Sotto il profilo sostanziale, noi facciamo la richiesta di eliminare la discriminazione per i dipendenti dello Stato prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 31, cioè quello che riguarda i dipendenti dello Stato che hanno un alto reddito. Noi manteniamo la legge del 1947 nel senso che già oggi i dipendenti dello Stato non ricevono aggiunte di famiglia con importo uguale, ma coloro che hanno un familiare a carico le percepiscono in misura inferiore. Noi riteniamo che, ferma la differenziazione, l'aumento debba essere concesso a tutti in misura uguale.

Un altro punto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 3 in cui si dice che « gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e lire 10.000 ». Noi proponiamo che queste ultime due cifre siano elevate rispettivamente a 13.000 e 12.000 lire. A questo proposito voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sull'ordine del giorno approvato dalla 13° Commissione della Camera nella seduta del 16 gennaio 1959; in quell'occasione si discuteva alla Camera un progetto di legge contenente modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione. In quell'occasione la Commissione all'unanimità ha approvato questo ordine del giorno: « La 13ª Commissione della Camera, nell'approvare il disegno di legge contenente modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, invita il Governo a disporre con la massima urgenza misure atte a garantire lo stesso trattamento ai pubblici dipendenti ». Ed è in esecuzione di questo ordine del giorno votato all'unanimità dalla 13ª Commissione che noi abbiamo proposto l'aumento a 13.000 lire e a 12.000 lire rispetto alle 11.000 e alle 10.000 lire del testo governativo. Io mi auguro che, in relazione al voto unanime espresso dalla Camera dei deputati, l'onorevole Ministro non voglia respingere questo nostro emendamento. In caso contrario dovremmo constatare una volta di più che gli ordini del giorno si fanno, che il Parlamento li approva quasi sempre all'unanimità, ma che essi poi restano tali.

Questi i motivi per cui proponiamo la sostituzione del testo dell'articolo 3 presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C O N T I , *relatore*. Poichè non possiamo nemmeno nella forma dubitare delle dichiarazioni del Ministro che per noi sono un punto fermo, dato che forma e sostanza sono il risultato di un incontro in sede di Commissione, la Commissione dichiara di opporsi all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

T A M B R O N I , *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Onorevoli senatori, nella mia replica di ieri io ho risposto ampiamente al contenuto di questo emendamento. Ho rilevato l'ingiustizia sostanziale di estendere i miglioramenti alle famiglie che abbiano redditi plurimi e ho detto che lo onere era semplicemente un onere di 7 miliardi. Sono queste le ragioni per le quali chiedo che l'emendamento venga respinto, tanto più che il testo dell'articolo 3 è in perfetta rispondenza al decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, già richiamato, e quindi sarebbe veramente una grave iniquità quella di approvare l'emendamento proposto.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Faccio presente al Senato che i senatori Ruggeri, Marabini, Ristori ed altri nel numero prescritto dal

Regolamento hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 presentato dai senatori Bertoli ed altri sia fatta per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Sansone*).

Prego il Senatore Segretario di procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Sansone.

(*Segue la votazione*).

Rispondono sì *i senatori*:

Alberti,

Banfi, Barbareschi, Bertoli, Boccassi, Bosi, Busoni,

Caleffi, Capalozza, Caruso, Cecchi, Cerabona, Cervellati, Chiola, Cianca,

De Leonardis, De Luca Luca, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, Fortunati,

Gallotti Balboni Luisa, Gelmini, Giacometti, Gianquinto, Gombi, Gramegna, Granata,

Iorio,

Jodice,

Leone, Lombardi, Luporini,

Macaggi, Marabini, Marazzita, Mariotti, Masciale, Mencaraglia, Milillo, Minio, Molè, Montagnani Marelli,

Negri, Nenni Giuliana,

Ottolenghi,

Palermo, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pellegrini, Pessi, Picchiotti,

Ristori, Roda, Ronza, Ruggeri,

Sacchetti, Scappini, Scoccimarro, Secchia, Secci, Spano, Spezzano,

Tibaldi,

Vergani,

Zanardi, Zanoni.

Rispondono no *i senatori*:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Barbaro, Battaglia, Battista, Bellisario, Benedetti, Bergamasco, Berlingieri, Bertone, Bisori, Bolettieri, Braccesi, Buizza, Bussi,

Cadorna, Carboni, Carelli, Caristia, Caroli, Cemmi, Cenini, Ceschi, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollalanza,

Dardanelli, De Bosio, De Luca Angelo, Desana, De Unterrichter, Di Rocco, Donati,

Ferrari, Ferretti, Florena, Focaccia, Franzini,

Genco, Gerini, Giraudo, Granzotto Basso, Grava, Guidoni,

Jannuzzi,

Lepore, Lombari, Lorenzi,

Magliano, Massari, Medici, Menghi, Merlin, Merloni, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Moneti, Monni, Moro, Mott,

Nencioni,

Oliva,

Pajetta, Pelizzo, Pezzini, Picardi, Piccioni, Piola, Ponti, Pucci,

Riccio, Romano Antonio, Russo,

Salomone, Sand, Schiavone, Spagnolli,

Tartufoli, Tessitori, Tirabassi, Trabucchi, Tupini, Turani,

Vallauri, Varaldo,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, presentato dai senatori Bertoli ed altri:

Senatori votanti . . .	170
Maggioranza	86
Favorevoli	68
Contrari	102

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 3 i senatori Banfi, Bertoli, Bonafini, Ruggeri, Mariotti e Marchisio hanno presentato subordinatamente un altro emendamento. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

In via subordinata, al secondo comma, sopprimere le parole: « spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, numero 1331 ».

B A N F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I . Essendo stato respinto l'articolo sostitutivo, rinunciamo a questo emendamento, mentre manteniamo il successivo.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento al settimo comma dell'articolo 3 presentato dai senatori Bertoli, Bonafini, Ruggeri, Mariotti, Marchisio e Banfi.

R U S S O , *Segretario*:

In via subordinata, al settimo comma, dopo le parole: « lire 500 mensili lorde » *inserire le altre*: « per i genitori a carico e ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A N F I . Con questo emendamento noi proponiamo che siano aggiunte lire 500 a favore dei genitori, come è previsto per i primi due figli minorenni a carico, naturalmente se i genitori sono anch'essi a carico. Questo per una pura ragione di equità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C O N T I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento e si richiama a quella che era stata una pregiudiziale in sede di discussione generale.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

T A M B R O N I , *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. L'emendamento tende in sostanza ad aumentare di 500 lire mensili il beneficio sulle quote relative ai genitori a carico. Ciò non sarebbe giustificato, in quanto arrecherebbe ai genitori un beneficio superiore a quello disposto con il disegno di legge per il coniuge e per i figli con meno di 14 anni. L'onere complessivo è di circa 500 milioni. Il Governo, quindi, è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo al settimo comma dell'articolo 3, presentato dai senatori Bertoli, Bonafini ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 4.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, il disposto dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 5.120 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.560 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 5.270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.650 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per

ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 7.030 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.720 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.940 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.870 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000 ».

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bertoli, Bonafini, Ruggeri, Mariotti, Marchisio e Banfi. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, l'importo delle quote di aggiunta di famiglia è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1959:

di lire 1.500 per il coniuge, per ogni figlio a carico di età inferiore ai 14 anni, e per ciascun genitore a carico;

di lire 2.000 per ogni figlio minorenne a carico di età fra i 14 e i 21 anni. Restano ferme le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. L'importo di lire 25 mila stabilito dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000. Gli importi di lire 9.000 e di lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati rispettivamente a lire 13.000 e 12.000.

« Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli uffici provinciali del Tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico ».

PRESIDENTE. Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BANFI. Essendo questo emendamento strettamente collegato all'articolo 3, ed essendo stato in quella sede respinto il nostro emendamento, esso non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. I senatori Bertoli, Banfi, Ruggeri, Bonafini, Marchisio e Mariot-

ti hanno presentato, subordinatamente, un altro emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

In via subordinata, al secondo comma sopprimere le parole: « spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 ».

PRESIDENTE. Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BANFI. Per le ragioni dette in precedenza, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. I senatori Bonafini, Bertoli, Mariotti, Ruggeri, Banfi e Marchisio hanno presentato subordinatamente un secondo emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

In via subordinata, al settimo comma, dopo le parole: « lire 500 mensili lorde » *inserire le altre*: « per i genitori a carico e ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. La Commissione è contraria.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Ho già svolto le mie considerazioni in tema di emendamento all'articolo 3; il Governo è contrario per gli stessi motivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo al settimo comma presentato dai senatori Bonafini ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Tessitori, Angelilli, Cerica, Moneti, Baldini, Tirabassi, Bellisario, Lombari, Monni e Carelli hanno presentato un articolo 4-*bis*. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 4-*bis*.

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è aumentato a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959 di lire 1.000 mensili lorde e a decorrere dal 1° luglio 1959 di lire 1.500 mensili lorde per ogni genitore a carico e per ogni persona a carico di famiglia acquisita. Le quote di aggiunta di famiglia sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico oltre il secondo. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età.

Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585 e successive modificazioni sono elevati rispettivamente a lire 11.000 e a lire 10.000.

PRESIDENTE. Il senatore Tessitori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TESSITORI. Mi consenta il Senato di dire due parole. Capisco benissimo che questo mio articolo aggiuntivo potrebbe ritenersi ormai precluso dalle votazioni avvenute sugli emendamenti precedenti; capisco anche che il problema finanziario, cioè della copertura, avanzato ieri dal Ministro del tesoro, è tale che non può non essere tenuto presente. Ma, se ho ben capito, ieri il Ministro ha dichiarato, tra l'altro, che questo

disegno di legge non risolve tutti i problemi posti dalla situazione dei dipendenti statali e che pertanto il Governo si riserva di riesaminare tali problemi in un secondo tempo, quando il bilancio dello Stato sarà in grado di far fronte ad eventuali nuovi pesi. È per questo che mi permetto di sottoporre al Governo una considerazione che si riferisce al presupposto per il quale i dipendenti statali vengono ammessi a beneficiare della maggiorazione dell'aggiunta di famiglia, che un tempo si chiamava carovita; e mi riferisco soprattutto a quelli che ne sono esclusi, ai sensi di un comma dell'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 27 novembre 1947, n. 331, per il quale l'aggiunta di famiglia non spetta al dipendente del cui nucleo familiare faccia parte altra persona, che sia provvista di reddito di lavoro subordinato o indipendente di importo superiore a lire 22.000 mensili lorde, ovvero di pensione non di guerra, a carico dello Stato o di altri enti pubblici, di importo superiore a lire 22.000 mensili lorde.

A noi presentatori di questo articolo aggiuntivo 4-*bis* è parso e pare tuttavia che bisognerà esaminare con ponderazione la citata norma dell'articolo 2 del decreto del 1947, perchè la pluralità dei redditi non è sempre tale, in un nucleo familiare, da giustificare la negazione dei miglioramenti che vengono invece concessi a quei nuclei familiari dove ci sia un reddito unico. Infatti può darsi il caso di un nucleo familiare dove vi sia un solo dipendente dallo Stato con uno stipendio di 150.000 lire mensili (e a costui spettano tutti i miglioramenti, sia quelli del decreto del 1947, sia quelli fissati oggi con il disegno di legge che stiamo esaminando); mentre può esserci un altro nucleo familiare con due dipendenti dallo Stato (fate il caso di due coniugi insegnanti nelle scuole elementari) che complessivamente percepiscano uno stipendio non superiore a lire 85.000: e a costoro è negato qualsiasi miglioramento o aggiunta di famiglia. E ciò non ci sembra rispondente a giustizia. Ora, quanti sono questi casi? Lo Ufficio centrale di statistica non sembra in grado, in ordine ai dati relativi ai dipendenti statali, di fornirci elementi concreti se non fino al 30 novembre 1954, e per di più sono dati statistici non analitici, che non consentono di conoscere il numero dei casi che testè denunziavo. Secondo me è una esigenza di evidente giustizia il provvedere, se è vero, com'è vero, che la maggiorazione dei miglioramenti per aggiunte di famiglia è dovuta all'aumento del costo della vita, aumento uguale per tutti, dipendenti e non dipendenti dallo Stato. Ed è strano che si tenga conto di ciò e si migliori il trattamento economico soltanto a quei dipendenti statali che godono di uno stipendio solo, nel nucleo familiare, e non si considerino anche gli altri, che, appartenendo a unico nucleo familiare, hanno complessivamente uno stipendio minore: ciò, ripeto, si risolve in una patente ingiustizia, che va riparata.

Fatte queste considerazioni, signor Ministro, io, anche per conto dei colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento che porta come prima firma la mia, dichiaro subito che non insisto nell'emendamento stesso. Vorrei pregarla però di porre allo studio, con ogni sollecitudine, i quesiti, le situazioni che hanno determinato noi a proporre l'emendamento, per vedere con quali provvidenze ed entro quali limiti di carico per lo Stato esse possano essere favorevolmente risolte. Se le informazioni di cui sono in possesso sono esatte, l'accoglimento della nostra istanza non importerebbe, come fu detto, un maggior onere di sette miliardi, ma inferiore ai quattro, cioè una cifra notevolmente più modesta.

Pertanto, anche in considerazione di questo, vorrei che il problema fosse esaminato dal Governo, dal quale mi attendo un affidamento a che l'esame sarà fatto con ogni possibile benevolenza e con ogni migliore sforzo di volontà.

P R E S I D E N T E. Quindi l'onorevole Tessitori ritira l'emendamento e lo trasforma in una raccomandazione al Governo.

B A N F I. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento proposto dal senatore Tessitori.

P R E S I D E N T E. Senatore Banfi, la prego di non insistere nella sua proposta

perchè l'articolo 4-*bis* è precluso dalla precedente approvazione degli articoli 3 e 4, nei quali sono state stabilite le misure dell'aggiunta di famiglia e la relativa decorrenza.

Ho consentito la discussione di questo emendamento proprio per suscitare delle dichiarazioni da parte del Governo. Se vuole aggiungere qualche considerazione, parli pure, ma la prego di non insistere sulla votazione, perchè altrimenti mi troverei nella condizione di dover applicare il Regolamento.

BANFI. Le argomentazioni del senatore Tessitori sono state ampie e sufficienti per illustrare la ragione per cui noi siamo dell'opinione che debba essere accolto l'articolo aggiuntivo da lui proposto.

Se il Presidente ritiene, a sua discrezionalità, che questo articolo aggiuntivo non sia proponobile, è in sua facoltà decidere al riguardo, ma da parte mia debbo insistere nel far mio l'articolo aggiuntivo del senatore Tessitori.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Di fronte alla richiesta specifica del senatore Banfi, è evidente che l'osservazione premessa dal Presidente è più che esatta. Qui c'è una preclusione che credo nessuno possa discutere; quindi, se il senatore Banfi insiste, il Governo naturalmente deve pregare la Presidenza di constatare l'avvenuta preclusione.

Circa le dichiarazioni fatte dal senatore Tessitori, debbo dichiarare che è negli intendimenti del Governo, come del resto ieri io stesso ho affermato, di rivedere talune situazioni, soprattutto ai fini degli accertamenti statistici, e stabilire quante sono le unità che in effetti si troverebbero in casi concreti nella situazione che il senatore Tessitori ha enunciato.

Su questo piano, senatore Tessitori, il riferimento che ella ha fatto è esatto e il Governo prende atto delle sue dichiarazioni e quindi accetta, sul piano della raccomandazione, di mettere allo studio, come del resto già era, ripeto, nel suo intendimento, la materia che ha formato oggetto del suo emendamento.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Signor Presidente, avviene una cosa veramente strana. Il signor Presidente, alla cui volontà noi ci inchiniamo, dichiara che questo emendamento del senatore Tessitori nella sostanza, è simile, anche se formulato in termini diversi, all'emendamento presentato da questa parte e che è stato respinto. Quindi vi è la preclusione e l'emendamento del senatore Tessitori non può essere messo ai voti. Io, ripeto, mi inchino alla volontà del Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Ruggeri, io non ho detto che la modifica proposta dal senatore Tessitori è simile all'emendamento respinto; ho detto che contrasta con le deliberazioni adottate dal Senato con l'approvazione degli articoli 3 e 4.

RUGGERI. Decida lei se c'è preclusione o no. Faccio presente però che, mentre l'onorevole Ministro al nostro emendamento ha dato una risposta definitivamente negativa, in questo caso ha detto che prenderà in esame la richiesta dell'onorevole Tessitori, accettandola come raccomandazione, e che cercherà con altro provvedimento legislativo di risolvere il problema. A noi sembra che questo sia veramente un metodo inaccettabile da parte del Senato. La stessa materia è stata trattata prima da questa parte e la Commissione, senza dire neanche le ragioni ma accennando ad una preclusione generale, ha dato parere contrario. Il Ministro poi ha detto che l'emendamento non poteva essere accettato per l'ulteriore onere finanziario che ne sarebbe derivato e perchè i termini dei patti, secondo l'onorevole Ministro, erano quelli che afferma il Governo, quasi che il Governo fosse il solo depositario della verità. Noi avevamo saputo invece da una delle

due parti, che i termini erano diversi e quindi avevamo l'obbligo di sostenere le tesi che i sindacati ci avevano indicato. Questo metodo, ripeto, non può essere accolto dal Senato. Il Ministro aveva l'obbligo di dare una risposta a noi di questa parte eguale a quella data successivamente all'onorevole Tessitori essendo le due proposte simili, se non eguali. Ad ogni modo se la Presidenza ritiene che ci sia preclusione, è evidente che non possiamo insistere, ma se per caso non vi fosse preclusione, invitiamo la Presidenza a porre in votazione questo emendamento.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Non desidero evidentemente continuare nella polemica che non serve a nulla. Un conto è esprimere un parere negativo di fronte ad un emendamento che se accolto non servirebbe...

CARUSO. Onorevole Ministro, se serve lo dirà il Senato.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Un conto è dire: il Governo è contrario all'accettazione di questo emendamento che comporta questo ulteriore onere, ed un conto è dire, come io ho detto al senatore Tessitori, che quella materia sarà oggetto di studio. Il che non significa affatto, onorevole Ruggeri, che io accetti la sostanza nemmeno dell'emendamento successivo proposto dal senatore Tessitori. In questo senso — e la chiarezza non guasta — mi pare che non ci sia nessun mutamento nell'indirizzo del Governo e non ce ne potrebbe essere. (*Interruzione dalla sinistra*).

RUGGERI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Ruggeri, il fatto personale non c'è. L'onorevole Ministro ha chiarito una posizione relativamente al discorso che aveva fatto in precedenza, precisando che non esiste contraddizione. Le ha dato quindi piena soddisfazione.

Resta adesso la questione regolamentare. Vi è una prima parte dell'articolo 4-*bis* che stabilisce un aumento delle quote di aggiunta di famiglia dal 1 febbraio 1959 fino al 30 giugno 1959. Per questa parte ritengo che il Senato abbia già deliberato approvando l'articolo 3.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 4-*bis*, che prevede l'aumento delle quote di aggiunta di famiglia dal 1 luglio 1959 in poi, la materia è già stata regolata dall'articolo 4.

Per questi motivi confermo che l'articolo 4-*bis* deve considerarsi precluso.

Passiamo all'articolo 5, per il quale il Governo ha presentato un nuovo testo relativamente al comma ottavo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 5.

Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel primo comma del precedente articolo 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per i figli minorenni in ragione di lire 1.000 mensili lorde per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1.500 mensili lorde dal 1° luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque sia la popolazione del comune di residenza.

Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in attività di servizio.

La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni.

Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed in par-

te a carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

Ai titolari di più pensioni od assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscono le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello stabilito dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, numero 474.

La concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo è demandata agli Uffici provinciali del Tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare apposita domanda ai predetti Uffici corredata dai documenti di rito.

I titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi al vero, si applica la sanzione prevista per il dipendente statale dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bertoli, Banfi, Ruggeri, Mariotti, Marchisio e Bonafini. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « il coniuge e per i figli minorenni » *con le altre*: « le persone a carico ».

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Vorrei fare una dichiarazione che credo possa venire incontro alla ragione della presentazione dello emendamento.

L'emendamento vorrebbe attribuire le quote di aggiunta di famiglia a tutte le persone a carico, quindi non soltanto al coniuge ed ai figli minorenni del pensionato. Ora è evidente che non può essere accolta la dizione, che è estremamente generica, di « persone a carico ». Se peraltro qui si vogliano considerare, oltre alla moglie ed ai figli, anche i genitori, per quanto tale estensione non fosse stata prevista quando si raggiunse lo accordo cui ho fatto cenno, il Governo non è contrario a questa nuova formulazione: « per il coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico ».

PRESIDENTE. Senatore Bertoli, accetta la nuova formulazione dell'emendamento, proposta dal Governo?

BERTOLI. Lo scopo del nostro emendamento era quello di far considerare che le quote di aggiunta di famiglia non sono attribuibili semplicemente in relazione al grado di parentela, ma in base al numero delle persone che veramente gravano sul nucleo familiare. Dato però che l'onorevole Ministro è venuto incontro in un certo senso al nostra desiderio, ritiriamo l'emendamento ed accettiamo la sua proposta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. La Commissione concorda.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 5 con la modifica proposta dal Governo tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « aggiunta di famiglia per il coniuge e per i figli minorenni », le altre « e i genitori a carico ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi. Per l'articolo 6 il Governo ha presentato un nuovo testo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 6.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento previsto dall'articolo 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 7.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonchè l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente articolo 5.

Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

(*È approvato*).

Art. 8.

Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è elevato, a decorrere dal 1° maggio 1959, a lire 3.200 mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri comuni della stessa provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonchè alle categorie di personali indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, numero 23.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Capalozza, Picchiotti, Cianca, Fortunati, Cerabona, Gallotti Balboni Luisa e Jovine. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Si devono, in particolare, ritenere applicabili a detto personale, fermi restando i

criteri di attribuzione, le disposizioni relative all'assegno personale di sede di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Il senatore Capalozza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo premettere, a tranquillizzazione dei custodi dell'erario, che l'onere finanziario che l'emendamento comporta è minimo, riguardando soltanto i magistrati celibi residenti in taluni grandissimi centri. L'assegno personale di sede spettante, in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 767 del 17 agosto 1955, con le modificazioni successive, è stato concepito, come è noto, come sostitutivo della quota di aggiunta di famiglia. Ed invero, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, stabilisce, al secondo comma, che esso non spetta al personale che gode di quota di aggiunta di famiglia per la moglie e per i figli a carico. Tuttavia, la legge n. 1433 del 29 dicembre 1956, disponendo, all'articolo 3, che anche ai magistrati si applicava la disposizione del primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 dell'11 gennaio 1956, con il quale si elevavano le quote di aggiunta di famiglia, ha, mi sembra ingiustificatamente, trascurato di attribuire ai magistrati, che non godono di detta aggiunta di famiglia, l'assegno personale di sede, di cui al ricordato secondo comma dell'articolo 20. Ciò ha dato luogo, tra gli altri inconvenienti, a contrastanti indirizzi interpretativi riguardo alla sussistenza o meno del diritto a tale assegno per i magistrati celibi. Regolando ora nuovamente l'assegno personale di sede, con l'articolo 8 del disegno di legge n. 482, riguardante il comune di Torino (articolo che abbiamo già votato) e stabilito al successivo articolo 9 che le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono estese, in quanto applicabili, ai magistrati, si dovrebbe aggiungere allo stesso articolo 9, a parere dei presentatori dell'emendamento, il comma proposto, per riparare alla lamentata omissione ed in modo, altresì, da stroncare ogni ulteriore disputa. Comunque, l'aggiunta proposta può acquistare anche valore di un'opportuna interpretazione autentica nel contrasto delle opinioni. Non si comprende, invero, perchè i magistrati celibi residenti in grandissimi centri non debbano avere lo stesso assegno che spetta a tutti gli altri statali che si trovano in analoghe condizioni di stato e di sede, una volta che ai magistrati non celibi sono state riconosciute le spettanze di aggiunta di famiglia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso nell'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento che, se accettato, ricreerebbe una situazione di sperequazione, tenuto conto della diversa posizione finanziaria dei magistrati, secondo il grado cui appartengono.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. L'assegno personale di sede fu istituito, con decorrenza 1° luglio 1955, per il personale che, percependo a quella data un'indennità di carovita in misura più elevata dell'importo base dell'indennità medesima, avrebbe subito una decurtazione nel trattamento in godimento per una misura pari a quella della eccedenza.

Il principio che ha ispirato l'assegno personale di sede è stato pertanto quello di evitare una riduzione del trattamento economico goduto alla data del 30 giugno 1955. Lo assegno non è quindi dovuto, e quindi non è stato mai corrisposto, al personale assunto dopo la data del 30 giugno.

Ora, l'attribuzione dell'assegno di sede a titolo diverso da quello che ho avuto l'onore di esporre, secondo quanto ha chiesto l'onorevole Capalozza con il suo emendamento, comporterebbe l'estensione del suindicato be-

neficio a tutto il personale che attualmente non ne gode.

È poi superfluo rilevare che la modifica richiesta con l'emendamento non si concilia con l'attuale testo dell'articolo 9 che con lo emendamento si vorrebbe integrare, in quanto l'articolo 9 si riferisce non solo ai magistrati in attività di servizio o in quiescenza, ma anche a numerose categorie di personale che già usufruiscono dell'assegno personale di sede.

Quindi il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Capalozza ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e che abbia interamente beneficiato della progressione per aumenti quadriennali, contemplata dalle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, ovvero appartenga a categoria o rivesta funzione o qualifica, per la quale non siano previsti tali aumenti, sono attribuiti aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria, funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa successivamente all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale, ovvero dello stipendio iniziale insuscettibile di aumento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianità complessiva maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 e in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria, funzione o qualifica medesima.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, è attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Al personale cui nella prima applicazione del precedente primo comma competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Nei confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1959, la pensione è riliquidata d'ufficio, con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Dardanelli, Merlin, Ferrari, Braccesi, Molinari e Bellisario hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:

« Nell'anzianità complessiva al 1° luglio 1959 devesi tenere conto dei benefici spettanti agli ex combattenti, ai sensi del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e norme successive, ancorchè tali benefici siano stati

già valutati per la progressione economica in precedenti impieghi statali ».

PRESIDENTE. Il senatore Dardanelli non è in questo momento presente in Aula.

BATTAGLIA. Sottoscrivo anche io l'emendamento e chiedo di illustrarlo.

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BATTAGLIA. Con questo emendamento si vuole ovviare ad una sperequazione che si verrebbe a verificare nei confronti di taluni dipendenti statali ex combattenti che, già tali in un ramo della pubblica Amministrazione, sono passati in seguito a regolare concorso ad altro ramo di detta Amministrazione. Per costoro, infatti, nei cui confronti i benefici ad essi spettanti come ex combattenti erano già stati applicati in relazione al primo impiego, i benefici medesimi non avrebbero alcuna applicazione nel secondo rapporto, completamente diverso e indipendente dal primo. E ciò perchè la prima concessione era stata fatta per un determinato rapporto che, per essere rimasto poi risoluto, ha finito col non avere alcun effetto in favore di coloro che sono transitati in altro ramo della Pubblica Amministrazione. Il concetto restrittivo potrebbe essere accettato se si trattasse di un concorso interno nella stessa Amministrazione, se cioè costoro fossero passati ad un gradino più alto della stessa carriera, ma quando il concorso che hanno affrontato e vinto è un concorso per altra Amministrazione, essi che hanno interrotto la precedente carriera per intraprenderne un'altra, finirebbero col non avvantaggiarsi dei benefici loro spettanti. Negare, quindi, questi benefici, secondo il mio modesto avviso, non sarebbe atto di giustizia. Ecco perchè insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. Nell'eventualità che realmente il primo beneficio venisse ad essere eliminato, potrei dichiararmi favorevole, senonchè sembra che questa ipotesi non sia confortata dalla situazione reale, ed allora, qualora l'emendamento dovesse essere approvato, si creerebbe una situazione di sperequazione nei confronti degli altri, perchè coloro che vengono considerati dall'emendamento avrebbero un beneficio non una volta, ma due. In tale situazione di fatto la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Come è stato riconosciuto poc'anzi, il godimento dei benefici combattentistici ha effetto attualmente e si esaurisce nella posizione iniziale di carriera solo nel caso in cui il servizio combattentistico sia stato prestato anteriormente all'immissione nell'impiego civile; quando invece il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto d'impiego statale, nessun riconoscimento è consentito, ad eccezione dell'abbreviazione del periodo previsto per lo scatto di stipendio a favore degli insigniti della croce di guerra.

Ora, l'emendamento tende a modificare tale principio fondamentale e a consentire un godimento reiterato per lo stesso beneficio. Ne conseguirebbe quindi una grave sperequazione nei confronti di tutti gli altri dipendenti statali, la quale, per il motivo morale che è alla base di benefici come questi, non può essere consentita, non potendosi ammettere il riconoscimento, che dall'emendamento deriverebbe, di una doppia valutazione di quelle particolari benemerenze combattentistiche. Quindi il Governo chiede che l'emendamento sia respinto.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, mantiene il suo emendamento?

BATTAGLIA. Credo che la portata dell'emendamento non sia stata compresa. Con essa si vorrebbe accertare il diritto ai benefici concessi ai combattenti in favore di

quegli impiegati ex combattenti che, già appartenenti ad un ramo della pubblica amministrazione, in un dato momento hanno partecipato ad un libero concorso e l'hanno vinto, ricominciando presso un altro ramo della stessa Amministrazione ed *ex novo* la loro carriera. Per costoro quei benefici non verrebbero applicati se questo emendamento non venisse accolto.

Questa, e questa sola, è la portata dell'emendamento che ho avuto l'onore di illustrare al Senato. E per questa precisa interpretazione insisterei nel chiedere che lo si voglia accogliere.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Dardanelli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ora ai voti i successivi commi dell'articolo 10. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti ora l'articolo 10 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 11.

Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498, nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla base della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*È approvato*).

Art. 12.

Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero passati alla categoria superiore.

(*È approvato*).

Art. 13.

Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un nuovo testo dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 14.

Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del Tesoro.

I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.

PRESIDENTE. I senatori Angelilli, Bosco, Cerica, Tartufoli, Genco, Molinari, Jannuzzi, Pucci, Lombari, Salari, Ferrari e Caroli hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Analogo emendamento è stato presentato dal senatore Cesare Angelini.

Il senatore Angelilli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ANGELILLI. L'articolo 14 riguarda le assunzioni degli operai contrattuali giornalieri da parte delle Amministrazioni dello Stato, in base all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prevede la facoltà di assunzione, per le esigenze dei vari servizi, di operai a contratto privato.

La primitiva stesura dell'articolo ha destato serie preoccupazioni nell'ambiente di questi operai, in quanto in esso era stato inserito un principio nuovo, quello cioè che i contratti per prestazioni d'opera a carattere privato non potevano essere comunque rinnovati dalle Amministrazioni interessate dopo i primi novanta giorni.

È opportuno far rilevare innanzitutto che un gran numero di questi operai a contratto sono stati sistemati in varie Amministrazioni e che oggi praticamente soltanto l'Amministrazione della difesa ha un considerevole numero di questi operai a contratto.

Se il testo originario dell'articolo 14 ha dunque destato viva preoccupazione nella massa di questi operai, i quali si potevano trovare nella dolorosa eventualità di vedersi allontanati dal servizio, le sue conseguenze pratiche avrebbero investito anche le stesse Amministrazioni e particolarmente quella della Difesa, che si sarebbe trovata in serio imbarazzo ed avrebbe visto paralizzata la attività di stabilimenti e officine per il fatto che sarebbero venute a mancare queste prestazioni straordinarie.

Il Governo, sensibile alle sollecitazioni avanzate, ha modificato il testo dell'articolo 14, sopprimendo appunto la parte che vietava il rinnovo del contratto e disponeva il limite massimo di novanta giorni in un esercizio finanziario. Questa modifica ha tranquillizzato i presentatori dell'emendamento soppressivo dell'articolo 14, ma ha lasciato ancora alcune preoccupazioni nell'ambiente degli operai i quali paventano, a seguito dell'inserimento di questo articolo, che, a mio avviso, avrebbe potuto effettivamente trovare più opportuna sede in una disposizione di legge a sè stante, un eventuale allontanamento dal servizio.

Pertanto io vorrei invitare l'onorevole Ministro a dare qualche assicurazione a questo riguardo onde tranquillizzare questo personale operaio che da molti anni presta la propria opera negli arsenali, negli stabilimenti, nelle officine e la cui attività ha effettivamente consentito il regolare funzionamento dei servizi, lo svolgersi del normale lavoro e la regolare consegna delle varie lavorazioni. Occorre tranquillizzare questo personale assicurandolo che non sarà allontanato dal servizio e occorre altresì tenerlo presente per il suo passaggio tra il personale temporaneo in base sempre alle esigenze del servizio.

È superfluo che io stia qui a ricordare la utilità dell'opera svolta da questo personale operaio che, come dicevo, ha contribuito al mantenimento e al funzionamento dei vari stabilimenti in cui esso è impiegato: si tratta di migliaia di operai che hanno bene meritato, migliaia di operai che temono di non vedersi rinnovato il contratto e che attendono una parola chiarificatrice del Ministro, dopo che il Governo, emendando l'articolo 14,

ha dimostrato concretamente la sua sensibilità.

Torno comunque a pregarla, onorevole Ministro, di dire questa parola di assicurazione e dichiaro che, in questo caso, non insisterei nell'emendamento presentato insieme ad altri colleghi, ritenendo giusto che le Amministrazioni interessate debbano ogni anno accordarsi con l'Amministrazione del tesoro onde stabilire la spesa e il numero di questo personale, anche se più opportuno sarebbe stato, a mio avviso, che la materia fosse stata oggetto di una specifica disposizione di legge.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Onorevole Presidente, già ho cercato di dire personalmente al senatore Angelilli che la sua preoccupazione non ha nessuna ragion d'essere. In effetti il primo testo dell'articolo 14 conteneva il blocco di nuove assunzioni, in qualsiasi modo esse potessero compiersi, di operai, di salariati, di impiegati dell'Amministrazione dello Stato. Perchè il Governo aveva predisposto questo testo così assoluto nel chiarimento delle sue intenzioni? Si è sempre detto da tutti: limitiamo gli impiegati dello Stato e paghiamoli meglio. Il Governo si è reso conto nella sua sensibilità che coloro i quali erano già stati assunti non potevano essere i primi a subire le conseguenze di un atteggiamento giusto come quello che ho indicato ed ha presentato il nuovo testo. Col nuovo testo, senatore Angelilli, le preoccupazioni non hanno ragione di sussistere perchè le assunzioni già fatte restano: non possono, non debbono e non saranno toccate. La materia peraltro va disciplinata e si stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno e per l'esercizio successivo (quindi il 30 giugno di quest'anno, per il prossimo esercizio) le Amministrazioni stabiliranno, di concerto con quella del Tesoro, i limiti numerici e di spesa per le assunzioni. I provvedimenti relativi, si aggiunge, dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendono necessarie. La materia quindi d'ora in avanti è disciplinata. Il passato non ha da temere nessun risentimento dalla materia disciplinata. Pertanto mi pare che dopo queste assicurazioni ella possa tranquillamente rinunciare al suo emendamento.

ANGELILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELILLI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle sue assicurazioni che mi tranquillizzano, insieme con i colleghi che hanno presentato con me l'emendamento soppressivo. Prendo atto che il personale a contratto privato rimarrà in servizio e mi auguro che l'Amministrazione voglia esaminare la possibilità di dare una sistemazione definitiva a questo personale che da tanti anni presta, con soddisfazione dell'Amministrazione statale, il proprio ufficio.

PRESIDENTE. Senatore Angelini, ella mantiene il suo emendamento?

ANGELINI CESARE. Signor Presidente, visto il nuovo articolo 14 e sentite le dichiarazioni del Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 14. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Bonafini, Bertoli, Banfi, Mariotti, Ruggeri, Marchisio hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Gli operai giornalieri, assunti a norma dell'articolo 3, ultimo comma della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da oltre 270 giorni anche se prestati in più periodi, sono nominati operai temporanei ».

PRESIDENTE. Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BANFI. La dizione dell'emendamento è estremamente chiara. Non si tratta di una norma in contrasto con il testo governativo dell'articolo 14, che anche la nostra parte ha già approvato. Si tratta soltanto di precisare che gli operai giornalieri debbono essere qualificati operai temporanei quando abbiano raggiunto le 270 giornate lavorative. È una norma largamente in vigore anche nel settore privato; non vediamo perchè un trattamento diverso debba essere fatto agli operai giornalieri assunti dall'Amministrazione statale.

D'altra parte non pare che il nostro emendamento importi aumento di spesa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CONTI, *relatore*. La Commissione ritiene che l'emendamento proposto configuri una situazione abnorme in relazione a quanto contenuto nell'articolo 14 già approvato. Dichiara pertanto di opporsi.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Vorrei osservare innanzitutto che non è questa la sede per una proposta di tal genere. Qui si tratta di trasformare un rapporto di diritto privato in un rapporto di diritto pubblico. Gli operai giornalieri — è il problema sollevato dal senatore Angelilli — assunti a norma dell'articolo 3, cioè con contratto a 90 giorni, diventerebbero operai temporanei. È evidente che il comma aggiuntivo dei senatori Bonafini ed altri viola il principio, poichè l'Amministrazione dello Stato assume gli operai, di cui al comma aggiuntivo, per esigenze che in determinati momenti sussistono ed in momenti successivi vengono a mancare. L'importanza di questo comma aggiuntivo è quindi chiara: esso trasforma la natura del rapporto. Il Governo non può che chiedere che il Senato lo respinga.

PRESIDENTE. Senatore Banfi, le faccio rilevare che è forse opportuno non insistere su questo emendamento, in quanto riguarda una materia che è oggetto di un disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento.

BANFI. Non insisto. Vorrei che l'onorevole Ministro lo accogliesse come raccomandazione proprio in vista della presentazione di un apposito disegno di legge.

MARIOTTI. Ci riserviamo di presentare una proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 15.

Al personale in servizio presso i centri meccanografici è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure lorde:

Capo di ciascun Centro meccanografico	L. 600
Capi reparto	» 550
Operatori	» 400
Perforatori	» 300

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con ogni altra indennità, assegno, provento, premio o compenso di carattere continuativo o periodico, salvo il diritto di opzione per il più favorevole trattamento economico in atto.

Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

rale) o prodotto industrialmente o importato dall'estero, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, destinato al caricamento delle bombole, in aggiunta all'imposta erariale, o correlativamente alla sovrimposta di confine, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Roda. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

« *Sostituire le parole*: « lire cinque » *con le altre*: « lire 1,50 ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. So già che questo emendamento subirà la sorte di tutti gli altri miei precedenti emendamenti. Non mi illudo quindi che passi, ma il mio scopo era semplicemente quello di dare notizia agli onorevoli colleghi che già esiste su questo tipo di gas metano un'imposta, che però il Governo, con una delicata reticenza che è veramente degna di menzione, si è ben guardato dal mettere in evidenza all'articolo 1. Quindi il mio emendamento ha lo scopo di inquadrare le finalità dell'articolo 1, là dove ad un certo momento si dice: « in aggiunta all'imposta erariale... »; signori del Governo, quale? Lo dico io: l'imposta erariale è già di 1,50 e aggiungendovi 5 lire si moltiplica per il coefficiente del 350 per cento, cioè 3,5 volte l'attuale aliquota.

Allora, se volete anche questa imposta, che va a colpire indiscriminatamente gli usi più poveri del gas metano, se volete moltiplicare questa imposta, che già esiste, per oltre tre volte tanto, fatelo pure. Dal canto nostro, noi ci dichiariamo nettamente contrari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria. Quando è stato imposto il tributo erariale sul metano, tutti hanno ritenuto che il Governo nella sua proposta ed il Parlamento nella sua legge fossero stati troppo leggeri, forse per favorire l'industria del metano che era ancora sul nascere. Ma quell'imposta colpisce esattamente tutti gli usi del metano e si è avuta una mano particolarmente leggera perchè si voleva favorire soprattutto l'uso domestico del metano e l'uso per i gas di città. Qui invece si colpisce il metano ad uso di autotrazione ed è giusto partire dal concetto della perequazione con la benzina. Del resto non si illudeva neanche il senatore Roda che il Senato dovesse accogliere il suo emendamento e mi spiacerebbe moltissimo di dargli io ... una delusione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario, tenendo anche conto della perdita tributaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Roda, Gombi ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Ferretti, Nencioni, Moltisanti, Franza e Crollalanza hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Il diritto erariale di cui al comma precedente non si applica sul metano in bombole destinato ad alimentare, solo o in miscela, distribuzione di gas a mezzo reti cit-

nale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì estendere, con le modalità e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Franza e Nencioni. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto col Ministro del tesoro, gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono, qualora le ordinarie disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci lo consentano, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge.

«Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì estendere, con le modalità stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci ».

FRANZA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Vi sono ora due emendamenti, uno dei senatori Angelini Cesare ed un altro del senatore Angelilli, tendenti a sopprimere l'ultimo comma. Domando ai presentatori se insistono nei loro emendamenti.

ANGELINI CESARE. Avendo il Governo presentato un nuovo testo dell'articolo 16, ritiro l'emendamento.

ANGELILLI. Anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 17.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, numero 167, recante variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi, nonchè dai provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, le tasse di circolazione delle autovetture, l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, l'aumento della percentuale spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle radioaudizioni e sulle tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* e sulla parte di redditi imponibili di categoria *B*, che eccede lire quattro milioni, sui diritti catastali previsti dall'allegato *A*) al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui gas di petroli liquefatti e il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma la Commissione ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata ».

Invito l'onorevole Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Il Governo è d'accordo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi sembra però che allora bisognerebbe togliere le parole « per l'attuazione della presente legge ». In caso diverso, l'aggiunta proposta dalla Commissione non avrebbe senso dal punto di vista logico. Le variazioni in entrata non hanno specifico riferimento all'attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella ha udito l'osservazione del senatore Fortunati. Aderisce alla sua proposta?

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Non mi pare si possa condividere l'obiezione del senatore Fortunati. È vero che questa è una legge che comporta una spesa, però è la prima volta (ed è stata un'esigenza che il titolare dei Dicasteri finanziari ha posto) che questa legge porta anche una copertura specificata. Quindi mi pare non ci sia bisogno di togliere quelle parole. La prego pertanto di non insistere, per le ragioni che ho detto.

FORTUNATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 17, con la modifica proposta dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 17. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 17 nel suo complesso.

RUGGERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Ci asterremo dalla votazione di questo articolo. Ci rendiamo conto dell'impostazione data dal Governo. Poichè però in questo articolo vi sono alcuni elementi che indicano una determinata linea di politica tributaria che noi non accettiamo, ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 17 nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il relatore, senatore Conti, ha proposto di aggiungere un articolo 17-*bis*. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 17-*bis*.

La presente legge si applica anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il relativo maggiore onere resta a carico del fondo medesimo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e* ad interim *del tesoro*. Il Governo accoglie l'articolo aggiuntivo, facendo peraltro presente che sarà bene, in sede di coordinamento, che esso sia inserito nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Fatta salva la facoltà di coordinamento alla Commissione, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 17-*bis*

proposto dal senatore Conti, relatore, articolo accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge, il senatore Bertoli. Ne ha facoltà.

BERTOLI. Onorevole Presidente, desidero annunciare il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge n. 482, anche se esso non ci soddisfa completamente ed anche se è collegato con una serie di provvedimenti riguardanti l'entrata che non trovano la nostra approvazione, sia nei particolari, sia come linea di politica tributaria.

Votiamo favorevolmente questo progetto di legge perchè in esso, per la prima volta, è accettata, da parte del Governo, la vecchia, antica aspirazione degli statali di vedere applicato anche alla loro categoria il principio della scala mobile, principio che non solo limita il rischio dei lavoratori di veder decurtata la loro retribuzione reale in relazione al variare del potere d'acquisto della moneta, ma comporta anche un vantaggio per l'Amministrazione, che evita di veder sorgere vertenze sindacali a breve distanza l'una dall'altra in rapporto esclusivamente al variare del costo della vita.

Siamo favorevoli a questo progetto di legge anche perchè esso è il frutto di una trattativa e di un accordo che, seppure in alcuni particolari non è stato secondo noi completamente osservato ed anche se non soddisfa completamente i dipendenti e la nostra parte, rappresenta tuttavia il frutto di un lavoro e di un metodo che noi desideriamo approvare.

Votiamo anche favorevolmente perchè consideriamo questo disegno di legge non già come un punto di arrivo ma come un punto di partenza che, con lo sviluppo dei princìpi in esso accettati, darà la possibilità concreta ai dipendenti dello Stato, tanto benemeriti nei confronti di tutta la Nazione, di raggiungere un livello di retribuzione che assicuri ad essi e alle loro famiglie una vita serena, da un punto di vista economico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

* MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in rapporto al costo della vita e ai bisogni delle famiglie dei dipendenti statali, il livello retributivo che viene a determinarsi in conseguenza del disegno di legge n. 482 che stiamo per votare significa ancora, per la vasta categoria degli statali, o per lo meno per gran parte di essi, una vita di sacrificio e di rinuncia. E proprio in ordine a questa constatazione e a questo dato di fatto, su cui credo in coscienza e onestamente che si possa essere d'accordo, mi sembra suoni scandalosa l'affermazione della Confindustria che noi abbiamo trovato su un giornale, « Organizzazione industriale » del 23 aprile, nel quale si sostiene che i miglioramenti agli impiegati statali sono il frutto di pressioni politiche e non traggono in alcun modo la loro ragion d'essere da uno stato di bisogno di questa vasta categoria.

Peraltro, la necessità di un definitivo inquadramento giuridico ed economico degli impiegati pubblici mi sembra, signor Presidente e onorevoli colleghi, che sia sentita da tutto il Paese, anche, direi, per le ripercussioni positive che ne deriverebbero nello stesso settore amministrativo, che ha bisogno di diventare più snello, più efficace e, direi, più adeguato ai nostri tempi.

È necessario, a mio parere, che, malgrado le indubbie difficoltà, la famosa riforma della burocrazia, della quale da tanto tempo

si parla, venga portata a compimento dal Parlamento e mi auguro che all'eventuale inerzia degli organi che a tale compito sono stati preposti da molto tempo, si sostituisca la pressione democratica di tutta la categoria degli statali, che sono direttamente interessati a questa riforma, richiesta dal Paese e credo anche da tutti i settori politici.

Pur avendo espresso alcune riserve sulla entità dei miglioramenti concessi ai dipendenti pubblici, il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Prima di procedere al voto finale sul disegno di legge, mi sembra opportuno procedere immediatamente al coordinamento formale, che si sostanzia nell'inserzione, alla fine dell'articolo 2, dell'articolo 17-*bis*, le cui parole iniziali dovrebbero essere peraltro modificate nei seguenti termini:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano, ecc. ».

Metto ai voti questa proposta di coordinamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari » (483) (*Procedura urgentissima*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari ».

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 32 della legge 6 agosto 1954, numero 603 è modificato come segue:

« L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera *c*), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per ogni cento lire;

b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera *a*) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire ».

PRESIDENTE. I senatori Cemmi e Zampieri hano presentato un emendamento tendente a sostituire la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) per i trasferimenti immobiliari di valore fino a lire 100.000, lire 2 per ogni cento lire; per i trasferimenti di valore superiore, lire 4 per ogni cento lire ».

Il senatore Cemmi ha facoltà di svolgerlo.

CEMMI. Chiedo scusa ai colleghi se, a quest'ora, intraprendo l'illustrazione del mio emendamento. Forse molti di loro si meraviglieranno del fatto che si voglia richiamare l'attenzione del Senato su trasferimenti di entità così piccola, non immaginando neanchè che possano avvenirne. La maggioranza del Senato probabilmente non è a conoscenza della polverizzazione della proprietà montana. È vero che la nostra legislazione ha cercato con due leggi di ovviare agli inconvenienti di questa polverizzazione; precisamente con la legge che facilita la formazione della piccola proprietà contadina e soprattutto con la legge sulla montagna 25 luglio 1952, n. 991. Ma avviene paradossalmente che proprio i trasferimenti di valore minimo, inferiori alle 200.000 o addirittura

alle 100.000 lire, non possono beneficiare di quelle provvidenze di legge, per il semplice motivo che la documentazione richiesta costa di più dell'importo dell'imposta risparmiata.

Benchè sia forse più opportuna una revisione in sede propria di quelle due leggi, pure introdurre oggi una norma che imponga per questi piccoli trasferimenti l'applicazione dell'aliquota proposta da me, mi sembra giustificato, mentre non mi pare equo applicare senz'altro le stesse aliquote che sono legittime per i trasferimenti di maggior valore. Non avrei d'altronde presentato questo emendamento se avessi avuto soltanto l'ombra di un sospetto che lo stesso incida in qualche modo sulla caratteristica del nuovo provvedimento governativo, trasformando l'imposta, che rimane invece una imposta proporzionale. Nè vi sono possibilità di evasione, in quanto l'evasione stessa è esclusa in *re ipsa*, per il fatto che costerebbe di più dell'importo della tassa evasa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione invita il Senato a respingere l'emendamento del senatore Cemmi non perchè non ci siano ragioni valide in alcune argomentazioni del senatore Cemmi, ma perchè lo emendamento stesso tende in sostanza a perfezionare le leggi sui trasferimenti intese a favorire la formazione della piccola proprietà contadina o l'accorpamento e l'arrotondamento.

Ora io credo che sia bene introdurre in tali leggi quelle modificazioni che possano eliminare gli inconvenienti lamentati, e mantenere invece nella legge generale la norma di carattere generale. Questo perchè non mi pare che sia opportuno e conforme ai principi che in una norma generale si inserisca una eccezione per porre rimedio al cattivo funzionamento di una legge speciale, mentre proprio rivedendo la legge speciale potremo trovare modo di porre rimedio agli inconvenienti denunciati.

Per queste ragioni, ripeto, la Commissione è contraria all'emendamento dei senatori Cemmi e Zampieri.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, come ha dichiarato ieri l'onorevole Ministro, non sarebbe stato alieno dal valutare positivamente le ragioni che sono a fondamento dell'emendamento del senatore Cemmi; di fronte per altro alle osservazioni fatte dall'onorevole Trabucchi e in base alla considerazione che l'introduzione di questo emendamento nella legge attuale sarebbe meno propria di quella che invece si potrebbe effettuare nelle leggi riguardanti la piccola proprietà contadina e l'arrotondamento, il Governo prega il senatore Cemmi di ritirare il suo emendamento, mentre prende impegno di studiare ed eventualmente accogliere benevolmente quelle proposte che, nell'ambito dei concetti inseriti nell'emendamento del senatore Cemmi, tendano a integrare la legge sulla piccola proprietà contadina e quella sull'arrotondamento, al fine di migliorarle.

P R E S I D E N T E . Senatore Cemmi, mantiene il suo emendamento?

C E M M I . Dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo, che io debbo interpretare come volontà di addivenire ad una revisione in sede propria dei provvedimenti di legge per la montagna e la proprietà contadina, dichiaro di ritirare l'emendamento, sempre che il collega Zampieri sia del mio stesso avviso.

T R A B U C C H I , *relatore*. Faccio osservare che il relativo disegno di legge dovrà essere presentato al più presto perchè i benefici attualmente previsti scadono nel 1960.

Z A M P I E R I . Anch'io aderisco allo invito di ritirare l'emendamento, a patto che sia provveduto in conformità alle dichiarazioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2.

Per i trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 2,50 per cento.

L'articolo 43 della tabella allegato *B* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 è abrogato.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 3.

Le disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, riguardanti la determinazione del valore dei fondi rustici trasferiti per causa di morte, si applicano anche alle divisioni ed ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, di detti beni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Cemmi e Zampieri. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, di fondi rustici si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, riguardanti la determinazione del valore dei fondi rustici trasferiti per causa di morte ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commsione lo accetta.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo dichiara di accettare questo emendamento.

C E M M I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E M M I . Vorrei soltanto dichiarare, se il Presidente me lo consente, che mi sono astenuto dal formulare un ulteriore emendamento a questo articolo 3, perchè ho sentito il relatore, senatore Trabucchi, dichiarare testualmente che « il contribuente non resta danneggiato perchè, se ritiene che l'applicazione dei coefficienti sia a lui dannosa, può chiedere che si faccia luogo all'accertamento con il vecchio sistema ».

Desidererei che si desse atto di questa dichiarazione e che questa precisazione dello onorevole Trabucchi fosse resa operante.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, conferma le precedenti dichiarazioni?

T R A B U C C H I , *relatore*. Senz'altro.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 proposto dai senatori Cemmi e Zampieri, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B E R T O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L I. Il nostro Gruppo voterà contro questo disegno di legge perchè durante la discussione ed anche dopo le dichiarazioni dell'onorevole Taviani non abbiamo potuto modificare il nostro punto di vista, già espresso in Commissione. In sostanza si af-

ferma che questo disegno di legge avrebbe soprattutto lo scopo di combattere le evasioni colpendo coloro che adottano il sistema di spezzettare i loro trasferimenti in trasferimenti più piccoli in modo da usufrurire della riduzione dell'aliquota dell'imposta. In linea di principio non ci sembra sia questo il sistema per combattere le evasioni. Se vi sono delle evasioni, bisogna provvedere adeguatamente e non con un sistema che colpisce i contribuenti onesti.

In secondo luogo, si è detto che questo progetto di legge in fondo non colpirebbe che un piccolo numero di contribuenti che operano trasferimenti inferiori ad un milione. Questo in realtà non corrisponde al vero perchè dagli stessi dati forniti dal Sottosegretario in Commissione si rileva che il maggior gettito dell'imposta sarà di 8 miliardi. Di questi, tre miliardi di maggior gettito sarebbero dovuti a trasferimenti per i fabbricati di nuova costruzione, il cui valore medio è di 3.600.000. Siccome l'imposta così come modificata grava soltanto sui trasferimenti inferiori ai 3 milioni si vede che quasi tutti i trasferimenti considerati nel calcolo per valutare qual'è il maggior gettito vengono colpiti. Questo avviene ancora di più per quanto riguarda, per esempio, i trasferimenti delle vecchie costruzioni. Si tratta di 70 mila trasferimenti all'anno, il cui valore medio è di 1.600.000. Peggio ancora per quanto riguarda il trasferimento dei terreni il cui valore medio è soltanto di 700.000 lire. Si potrebbe dire che qui forse è più frequente l'evasione, ma io non credo che su 250.000 trasferimenti all'anno, vi siano 250.000 evasori. Perciò noi riteniamo che questo progetto di legge tenda a favorire coloro che fanno grossi trasferimenti, colpendo invece la maggior parte di coloro che fanno trasferimenti fino a 3 milioni e che rappresentano poi la maggior parte dei contribuenti, i quali in tal modo daranno il maggior contributo alla maggiorazione del gettito che il Governo intende ottenere con questo progetto di legge. Per queste ragioni voteremo contro questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000 » (484) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dell'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000 ».

Si dia lettura dell'articolo unico.

R U S S O , *Segretario*:

Articolo unico.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* è elevata dal 22 al 23 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* è elevata dal 18 per cento al 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nello anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000.

Le maggiorazioni di aliquote stabilite dal primo comma hanno effetto dal 1° luglio 1959. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dello esercizio sociale posteriori al 30 giugno 1959.

Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano stati già iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi ruoli, il cui carico è ripartito nel numero di rate bimestrali ancora da scadere fino al 30 giugno 1960.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi da parte dei senatori

Bertoli, Ruggeri, Gombi, Marchisio, Zanardi, Palermo e Caruso. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « 23 per cento » *con le altre*: « 25 per cento ».

Al primo comma sostituire le parole: « 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000 » con le altre: « 19 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000 e fino a lire 6.000.000, ed al 20 per cento sulla parte eccedente i 6.000.000 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bertoli ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B E R T O L I . Questi nostri emendamenti — che tendono ad aumentare dal 23 al 25 per cento l'aliquota per i redditi di categoria A e ad elevare l'aliquota per i redditi di categoria B dal 18 al 19 per cento per quelli con un imponibile da 4 milioni a 6 milioni e al 20 per cento per quelli con un imponibile oltre 6 milioni — sono ispirati agli stessi princìpi affermati nella relazione governativa al disegno di legge.

In primo luogo ci sembra che la natura dei redditi di categoria A sia tale che, senza timore di commettere un atto di ingiustizia tributaria, quando le esigenze del bilancio lo impongono, essi possano essere colpiti prima di qualsiasi altro tipo di reddito. In secondo luogo ci sembra che con i nostri emendamenti venga graduato con una maggiore accentuazione il criterio di progressività introdotto dalla legge 21 maggio 1952, numero 477. In terzo luogo i nostri emendamenti mantengono ad anzi accentuano il criterio di differente gradualità dell'aliquota a favore dei redditi di categoria B rispetto a quelli di categoria A.

Di fatto nel progetto governativo si attenua questa differenza. Infatti si passa dal 22 al 23 per cento per i redditi di categoria A, con un aumento soltanto dell'1 per cento, ed invece dal 18 al 20 per cento per i redditi di categoria B, con un aumento del 2 per cento. Inoltre, e ciò è ancora più preoccupante, se guardiamo l'accelerazione tra le vecchie aliquote di imposta e le nuove, troviamo, per quanto riguarda i redditi di categoria A, che l'accelerazione è di un ventiduesimo, cioè del 4,55 per cento, e per i redditi di categoria B l'accelerazione è di un nono, cioè dell'11,1 per cento, vale a dire più del doppio dell'accelerazione della categoria A. Con le nostre proposte invece le aliquote vengono modificate in maniera che la differenza di aliquota in favore del reddito di categoria B è accentuata anzichè attenuata. Portiamo infatti dal 22 al 25 per cento l'aliquota di imposta per i redditi di categoria A, cioè proponiamo il 3 per cento di aumento, e dal 18 al 19 per cento l'aliquota per i redditi di categoria B da 4 a 6 milioni, cioè con l'1 per cento di aumento, e dal 18 al 20 quella per i redditi di categoria B superiori ai 6 milioni, con un aumento cioè del 2 per cento. In questa maniera viene anche eliminato l'altro inconveniente dell'accelerazione, poichè, secondo il nostro emendamento, l'eccelerazione tra le vecchie aliquote e quelle nuove proposte da noi per la categoria A è del 14,12 per cento e per la categoria B del 5,6 per cento fino a 6 milioni e del 13,4 per cento oltre i 6 milioni.

Non posseggo elementi per poter dare una idea esatta di quella che sarebbe la differenza tra il maggior gettito corrispondente al progetto governativo e quello corrispondente ai nostri emendamenti. Mi pare però che sia possibile ritenere che i nostri emendamenti non comportino una diminuzione dell'entità del maggior gettito previsto.

Per queste ragioni propongo che gli emendamenti stessi siano accettati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. Per quel che riguarda i redditi di categoria A, credo di aver già esposti i motivi per i quali siamo contrari.

Per quanto concerne i redditi di categoria B, ritengo che non sia da cambiare il testo, sia perchè verrebbe alterato il gettito sul quale si è fatto conto, sia perchè la modifica importerebbe al massimo un beneficio, per i redditi tra i 4 e i 6 milioni, di 20.000 lire annue di differenza. Per chi ha più di 4 milioni di reddito 20.000 lire significano press'a poco l'introito di una giornata, cioè una somma così irrisoria che non vale la pena, per cosa così da poco, dal punto di vista soggettivo, di modificare il disegno di legge, mettendo a rischio tutta la copertura.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa al parere negativo della Commissione. Negli interventi della Commissione e del Governo sono state già spiegate le basi sulle quali poggia l'armonia di questo disegno di legge. Pertanto, considerando anche che l'emendamento Bertoli ed altri turberebbe il previsto gettito del tributo, il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo dei senatori Bertoli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento sostitutivo dei senatori Bertoli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

La Commissione ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 è modificato in conformità alle disposizioni del precedente comma ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha inoltre proposto di suddividere l'articolo unico in tre articoli così formati:

articolo 1: l'attuale primo comma;

articolo 2: il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione;

articolo 3: gli attuali secondo e terzo comma.

Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo unico con l'intesa che, se approvato, esso costituirà l'articolo 1 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo, con l'intesa che, se approvato, esso costituirà l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

T R A B U C C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *relatore*. In seguito all'approvazione del primo comma, che è divenuto articolo 1, nel secondo comma bisogna sostituire le parole « dal primo comma » con le altre « dall'articolo 1 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il secondo comma, con la modifica proposta dal relatore, ed il terzo comma dell'articolo unico, con l'intesa che, se approvati, essi costituiranno l'articolo 3. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » (485) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici ».

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1.

Le aliquote della imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951 n. 1379, sono stabilite come segue:

sino a	300	milioni	di lire	33	per	cento
»	400	»	»	34	»	»
»	500	»	»	35	»	»
»	600	»	»	36	»	»
»	700	»	»	37	»	»
»	800	»	»	38	»	»
»	900	»	»	39	»	»
»	1000	»	»	40	»	»
»	1100	»	»	41	»	»
»	1200	»	»	42	»	»
»	1300	»	»	43	»	»
»	1400	»	»	44	»	»
»	1500	»	»	45	»	»
oltre	1500	»	»	45	»	»

Per le somme intermedie la misura dell'aliquota è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$Y = 0{,}010\ x + 30$$

nella quale Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso in milioni di lire.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i giuochi di abilità e per i concorsi pronostici il cui esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legislativo 14 aprile 1948, numero 496, è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine, il fondo premi è costituito dal 56 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto dell'imposta di cui al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 30 per cento sull'imposta unica liquidata a norma dell'articolo 1 della presente legge.

Per ogni concorso l'abbuono di cui al comma precedente non può superare i 20 milioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per i giuochi direttamente organizzati dallo Stato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, la massa dei premi è stabilita nella misura del 35 per cento dell'ammontare complessivo delle poste giuocate.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Abolizione della quota spettante alla società concessionaria del servizio delle radio-diffusioni sul provento delle tasse radiofoniche » (486) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Abolizione della quota spettante alla società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni sul provento delle tasse radiofoniche ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Articolo unico.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 15 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, numero 1917.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo unico con il seguente:

« È abrogato il penultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è d'accordo poichè si tratta di un perfezionamento di carattere formale.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo unico del nuovo testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Trabucchi ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Aggiungere il seguente articolo 2: « La presente legge ha effetto per le tasse radiofoniche corrisposte dai contribuenti dal 1° luglio 1959 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso » (487) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, è sostituito come segue:

« Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, è stabilita nella misura dell'1 per cento.

Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma è dovuta:

a) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thé, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thé, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;

c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;

d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffé e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

e) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffé e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;

g) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;

h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;

i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio.

In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi è dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere *a*) e *d*), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere *b*), *f*) e *g*).

L'addizionale del 2 per cento è dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.

L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffè ed ai bar di prima categoria siti in località comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in località riconosciute economicamente depresse ai termini dell'articolo 8, secondo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, semprechè le località di cui sopra non siano stazioni di cura, di soggiorno o turismo ».

P R E S I D E N T E . La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere nell'ultimo comma le parole « secondo comma ».

Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo unico con l'emendamento proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina » (488) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1.

È istituita una imposta di fabbricazione nella misura di lire 15.000 per quintale sulla margarina.

Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine sulla margarina importata dall'estero.

PRESIDENTE. I senatori Gombi, Bertoli, Roda ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Bertoli ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLI. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo. Ci rendiamo conto che il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 1 equivale ad una proposta di non passaggio agli articoli del disegno di legge. Abbiamo proposto questo emendamento perchè dopo la discussione e dopo la replica del ministro Taviani, che abbiamo ascoltato e considerato con molta attenzione, il nostro parere è rimasto quello che avevamo manifestato in Commissione. Prima di tutto l'imposta di fabbricazione si trasferirà certamente sui consumatori e diventerà l'equivalente di una imposta di consumo: trattandosi appunto di un'imposta di consumo che graverebbe su un consumo di carattere largamente popolare, noi la consideriamo come una forma d'imposizione tra le più ripugnanti al nostro concetto di giustizia tributaria.

Si tratta certamente di un consumo popolare, la cui espansione è legata al basso costo della margarina e non già, come quasi ci ha fatto credere l'onorevole Taviani, alle qualità terapeutiche della margarina, che, stando alle parole dell'onorevole Taviani, sembrerebbe fosse un medicinale adatto alla cura dell'infarto. Se fosse valida questa tesi, data l'espansione del consumo che si è avuta non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, bisognerebbe dire che il terrore dell'infarto è diventato enorme, specie in certi Paesi che consumano margarina in misura molto superiore alla nostra.

In secondo luogo, onorevole Taviani, non ci ha convinto la tesi che il provvedimento, indipendentemente dal gettito che il Governo si propone di ottenere per far fronte alla spesa dell'adeguamento degli stipendi degli statali, obbedisca ad un criterio di giustizia perequativa tributaria, rispetto al trattamento che subiscono gli oli di semi. Questo è in verità uno stranissimo ragionamento. Il Ministro nelle sue dichiarazioni ha espresso prima la sua avversione in genere per l'imposta di fabbricazione e in particolare per questa imposta di fabbricazione, quando diventasse imposta di consumo, e poi ha sostenuto che, per poter fare un'opera di giustizia perequativa, bisogna ammettere un'imposta di fabbricazione così elevata su di un prodotto di largo consumo, perchè in questa maniera si adegua l'imposta di fabbricazione sulla margarina all'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

Il suo è un ragionamento simile a quello che potrebbe fare colui il quale avesse dato uno schiaffo sulla guancia destra del suo contendente e poi, per riparare a questo gesto, gli desse un altro schiaffo sulla guancia sinistra invece di chiedere scusa.

Non siamo d'accordo, perchè, se è vero che l'onorevole Taviani nel suo discorso ha magnificato il nostro sistema fiscale, credo tuttavia che sulla necessità di spostare l'asse tributario verso le imposte dirette siano d'accordo il Governo, almeno in parte, stando alle dichiarazioni che ha fatto, e certamente gran parte del Senato e della 5ª Commissione finanze e tesoro. Del resto, lo stesso onorevole Taviani nel suo discorso si è compiaciuto del fatto che il Governo sia riuscito a spostare, sia pure di quel lieve uno per cento, l'asse del sistema tributario verso le imposte dirette. Quindi è evidente che questa imposta di consumo in realtà contraddice ai principi che sono stati enunziati anche dal Governo.

Che poi il Governo non sia da parte sua neppure convinto che questa imposta aderisca a criteri di giustizia perequativa, è dimostrato dall'accettazione dell'emendamento Zelioli Lanzini concernente il rimborso dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi impiegati nella produzione della margarina. Infatti, se si fosse dovuti addivenire a questo aumento in obbedienza al criterio della perequazione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina all'imposta sugli oli, il Governo non avrebbe dovuto accettare ora l'emendamento del senatore Zelioli Lanzini.

Non ci ha convinto neppure la tesi del relatore, lasciata cadere dal Governo nella sua replica, secondo cui l'imposta non graverebbe sul consumo ma inciderebbe sui profitti degli

industriali. A parte il fatto che gli utili si colpiscono con altri sistemi e non con una imposta di fabbricazione, è evidente che la minacciata « irizzazione » o il conferimento al C.I.P. della competenza sul prezzo della margarina non sono provvedimenti che il Governo vorrà adottare, perchè nella sua replica l'onorevole Taviani non ha affatto accennato a tali suggerimenti del senatore Trabucchi.

E l'onorevole Taviani non ha fatto cenno neppure ad un'altra questione molto importante, che pareva essere stata presa da lui in considerazione durante il discorso dell'onorevole Ruggeri, quando si è accennato, come si è fatto del resto anche nella discussione in sede di Commissione, alla circostanza che, essendo una delle fabbriche di margarina di proprietà dell'E.N.I., il Governo potrebbe certamente intervenire attraverso l'E.N.I. nel mercato della margarina, tenendo basso il prezzo dei prodotti della fabbrica di proprietà dell'E.N.I. stesso. Ma neppure di questo l'onorevole Taviani ha parlato.

Siamo sicuri quindi che l'imposta di fabbricazione si trasferirà direttamente sul consumo.

Ma noi abbiamo presentato questo emendamento anche per un'altra ragione fondamentale: in sostanza il provvedimento è in contraddizione con l'insieme dei provvedimenti in esame, e specialmente con quello che riguarda l'adeguamento delle retribuzioni degli impiegati statali e l'adozione della scala mobile. In fondo la scala mobile provvede ad adeguare le retribuzioni degli statali ai mutamenti del costo della vita. Se per procurare le entrate con le quali far fronte all'onere che lo Stato deve sostenere per l'adeguamento delle retribuzioni degli statali, si applicano imposte gravanti sul costo della vita, evidentemente noi da una parte diamo agli statali quello che dall'altra riprendiamo; questo provvedimento pertanto è in contraddizione con quello concernente i miglioramenti economici per il personale statale.

So che il senatore Roda ha presentato un altro emendamento; anche in riferimento a tale emendamento, io penso che il Governo debba fornire qualche precisazione a proposito del gettito di questa imposta. I calcoli fatti dal Governo si riferiscono al consumo della margarina nel 1957, quando esso fu di 400.000 quintali; certamente questo consumo è stato molto maggiore nel 1958 e sarà ancora superiore nel 1959. Quindi, se l'imposta fosse applicata nella misura indicata dal progetto governativo, si ricaverebbe molto più dei 6 miliardi che il Governo si propone di ricavare.

Per le ragioni che ho esposto, noi abbiamo presentato questo emendamento e preghiamo il Senato di approvarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Credo che sia superfluo che la Commissione esprima il suo parere contrario alla soppressione dell'articolo 1, perchè ciò significherebbe sopprimere l'intero disegno di legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Richiamando le dichiarazioni amplissime e, aggiungo, logiche, fatte durante la discussione generale, io mi associo al parere della Commissione e chiedo al Senato di respingere l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Gombi, Roda, Bertoli, Ruggeri, Marchisio, Zanardi, Caruso e Palermo, tendente a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

In via subordinata i senatori Roda, Gombi, Alberti, Giacometti, Palumbo Giuseppina, Ottolenghi, Marazzita, Jodice e Mariotti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « lire 15.000 » con le altre « lire 5.000 ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Onorevoli colleghi, mi corre anzitutto l'obbligo di fugare le apprensioni che ci sono in quest'Aula, specialmente da parte dei colleghi del Nord d'Italia, avvertendoli che, se avremo ancora un po' di pazienza, il

rapido delle 14.10 non lo perderanno, ed è il rapido che desidererei prendere anche io. (*Commenti*). Però, prima i nostri lavori, poi il treno...

Questo nostro emendamento supplementare, visto l'esito, del resto scontato, del primo emendamento, ha lo scopo di gettare una specie di ponte tra noi e voi e di farvi soprattutto riflettere sull'opportunità di stabilire un'imposta che nella sua entità è così gravosa da incidere — lo ripeto per l'ennesima volta — per il 25 per cento sul prezzo di vendita della margarina, il che sta a significare il 40 o il 45 per cento sul presunto costo del prodotto, incidenza che non trova assolutamente riscontro in altri prodotti di consumo.

Le dichiarazioni fatte ieri da parte dei due Ministri dei Dicasteri finanziari, anzichè fugare le mie perplessità, le hanno rafforzate. Pertanto ho il dovere di far presente che con l'introduzione di questa nuova imposta, dell'entità di 150 lire al chilogrammo, sul consumo della margarina, fra le altre cose verrà a mancare, sul mercato italiano dei grassi, un concreto elemento calmieratore. E non dimentichiamo che il nostro mercato dei grassi è carente ed è tributario verso i mercati esteri sia di olio che di burro; motivo per cui, venendo a mancare questo elemento succedaneo del burro — succedaneo soltanto per la povera gente — scomparirebbe, ripeto, il principale elemento correttivo delle speculazione che più volte si è manifestata e nel settore del burro e in quello dell'olio.

Noi abbiamo tutti assistito alle rapidissime evoluzioni di prezzo in aumento, verificatesi, senza giustificazione, in alcuni momenti della nostra vita economica sia nel mercato dell'olio d'oliva che nel mercato del burro, e non vedo come possiamo sottoscrivere un provvedimento di questa natura, che toglie di mezzo la più valida delle concorrenze.

Altra considerazione importante. Qui si tratta, in termini poveri, di reperire nuove entrate. Io ho espresso i miei fondati dubbi sul fatto che, con un'imposta di questo tipo, si possa riuscire ad attingere lo sperato gettito di sei miliardi di lire, perchè — lo ripeto una volta di più — si sono fatti i conti senza l'oste, come suol dirsi.

La verità è che, con un'imposta massiccia come questa, noi indubbiamente assisteremo ad una contrazione nella vendita del prodotto: ecco allora che il gettito previsto in sei miliardi di lire lo avremo soltanto sulla carta, ma non nella realtà.

Con il mio emendamento, che tende a ridurre l'imposta da 150 lire a 50 lire al chilogrammo, noi favoriremmo quell'espansione che è naturale nel consumo della margarina, motivo per cui le 50 lire al chilogrammo, non in sede di preventivo, onorevoli colleghi, ma in sede di consuntivo, le potremmo commisurare su una base di consumo assai più ampia che non quella che è servita ai teorici conteggi del Governo, e cioè le vendite di margarina del 1957-58. Mi sembra che questo ragionamento pratico e positivo debba far riflettere, se non gli onorevoli membri del Governo, almeno gli onorevoli colleghi senatori.

Terzo elemento: non basterà gravare l'importazione di margarina con imposta uguale a quella interna per sottrarre le nostre industrie ai pericoli di chiusura, perchè le nostre industrie si troveranno a dover combattere contro le industrie estere che hanno una produzione a costi infinitamente inferiori ai nostri, hanno delle attrezzature più capaci, hanno una produzione unitaria infinitamente superiore a quella singola delle nostre industrie; e ciò si spiega col fatto che all'estero l'industria della margarina ha avuto tempo e agio di farsi le ossa e non è stata massacrata da un tributo come quello previsto nel disegno di legge in esame. Sarebbe logico e sensato lasciare che questa nostra nuovissima industria facesse tranquillamente quel cammino che la porrebbe, domani, in condizioni di poter competere colle più attrezzate concorrenti straniere, anche sui mercati internazionali.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è spiacente di dover essere contraria anche all'emendamento del senatore Roda ma deve tener presenti le ragioni che ha già esposto a mio mezzo a suo tempo. Ci sono

ragioni di perequazione tributaria e ragioni riguardanti il gettito, che verrà sufficientemente ridotto con l'accoglimento dell'emendamento Zelioli, che il Ministro ha già detto di voler accettare, per evitare la duplicazione tributaria. A queste si possono aggiungere anche le ragioni che il senatore Roda ci dà occasione oggi di considerare: quelle della concorrenza internazionale; infatti la margarina è prodotta all'estero a prezzi talmente bassi che, senza l'imposta di fabbricazione corrispondente, potrebbe essere introdotta in Italia al prezzo di quella olandese di lire 315,60 o giù di lì, il che sarebbe veramente disastroso anche per la nostra industria del burro e per i nostri produttori di olio. Tutto ci fa ritenere che l'imposta debba essere applicata nella misura proposta, salvo quell'eccezione che dovremo fare per le ragioni già dette, sia pure con l'animo esacerbato dal dolore!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo fa proprie le ragioni che ha esposto la Commissione e che del resto sono quelle stesse che il Governo ha illustrato durante la discussione generale. Ossia: necessità di addivenire ad una equilibrata giustizia tributaria nel campo dei grassi e necessità di ottenere un determinato gettito di imposta. Pertanto, associandomi alla Commissione, chiedo che il Senato voglia respingere l'emendamento Roda.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Roda ed altri, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e contro prova, non è approvato*).

I senatori Roda, Gombi, Ottolenghi, Pellegrini, Alberti, Bertoli e Banfi hanno presentato un secondo emendamento subordinato.

Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È istituita un'imposta di fabbricazione sulla margarina nella misura di lire 6.000 per quintale. Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine sulla margarina importata dall'estero.

« L'applicazione di questa imposta comporta il rimborso della imposta di fabbricazione che attualmente viene già pagata sugli oli fluidi usati per la fabbricazione di margarine (*oli di arachide, di soia, di girasole, di sesamo, ecc.*) ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Non si tratta del mercato persiano; si tratta semplicemente di gettare un ulteriore ponte tra noi e voi, se si può sperare di ottenere soddisfazione, sia pure entro determinati limiti, su questo argomento. Secondo la mia proposta, infatti, l'imposta passerebbe da 50 a 60 lire.

Questo mio emendamento ha bisogno di un'ulteriore spiegazione per quel che concerne il secondo comma, laddove si dice: « L'applicazione di questa imposta comporta il rimborso dell'imposta di fabbricazione che attualmente viene già pagata sugli oli fluidi usati per la fabbricazione di margarine ».

Questo secondo comma dovrebbe farvi riflettere sul fatto che in realtà l'incidenza di questa imposta sull'ultimo consumatore non sarà di sole 150 lire al chilo, così come prevede il disegno di legge governativo, ma sarà di 150 lire maggiorate da quell'aliquota, che non so a quanto ammonti: 10, 20, 30 lire; questi calcoli deve farli il Governo e ce li deve presentare, se il Parlamento deve essere messo in condizioni di legiferare con cognizione di causa! Il Senato dovrebbe riflettere sul fatto che i consumatori ultimi non pagheranno quindi soltanto un'imposta di 150 lire, ma la pagheranno maggiorata delle imposte di introduzione (dazi doganali) che già colpiscono le materie prime — l'olio di semi, l'olio di arachide, quello di sesamo, eccetera — che vengono importate per la fabbricazione della margarina.

Vi chiedo scusa della passione, forse, che porto alla discussione perchè io penso con ciò di tutelare proprio gli interessi delle tasche minori, dei consumatori più sprovveduti!

Prego gli onorevoli colleghi di non voler respingere questo ulteriore ponte che noi della minoranza gettiamo alla vostra riflessione in questo momento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione ha già spiegato i motivi per cui è contraria anche a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, il suo emendamento può dividersi in due parti: la prima riguarda la riduzione dell'aliquota dell'imposta, la seconda, invece, concerne il rimborso dell'imposta di fabbricazione. Ora, poichè i senatori Zelioli Lanzini, Lepore ed altri hanno proposto un articolo 6-bis con contenuto analogo alla seconda parte del suo emendamento, la prego di voler accantonare tale parte che verrà discussa assieme all'emendamento dei senatori Zelioli Lanzini ed altri.

R O D A . D'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la prima parte dell'emendamento dei senatori Roda ed altri che rileggo:

« È istituita un'imposta di fabbricazione sulla margarina nella misura di lire 6.000 per quintale. Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine sulla margarina importata dall'estero ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

La seconda parte dell'emendamento del senatore Roda resta allora accantonata. Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2.

La margarina prodotta nel territorio nazionale deve essere addizionata con olio di sesamo, quale rivelatore, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero per le finanze.

La margarina importata dall'estero deve giungere già addizionata con olio di sesamo, quale rivelatore.

(*È approvato*).

Art. 3.

Chiunque intende fabbricare margarina di cui al precedente articolo 1 deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare l'attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) le caratteristiche e la potenzialità dell'impianto nonchè il numero e il tipo degli apparecchi installati;

d) il processo di lavorazione da seguire;

e) la potenzialità giornaliera di lavorazione;

f) la qualità e la quantità delle materie prime che si intendono detenere per la fabbricazione;

g) la quantità di margarina che si intende produrre;

h) i locali destinati a magazzini vincolati alla finanza per la custodia della margarina ottenuta.

L'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, verifica e suggella gli apparecchi, in modo da impedirne l'uso senza la dichiarazione di lavoro prescritta a termini del successivo articolo 7, e rilascia una licenza di esercizio di cui al successivo articolo 4.

Uguale denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi già esercita gli stabilimenti nei quali viene fabbricata la margarina.

(*È approvato*).

Art. 4.

Chiunque intende fabbricare margarina deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale licenza è soggetta ad un diritto annuale di lire 15.000.

Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la Ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è stata rilasciata.

Per l'anno 1959 la riscossione del diritto è limitata al rateo afferente al periodo di tempo decorrente dal giorno della presentazione della denuncia.

(*È approvato*).

Art. 5.

I locali di fabbrica e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione, distinti da quelli, sono soggetti a vigilanza continuativa della finanza.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire riscontri negli stabilimenti, nei laboratori e nei locali annessi nei quali si impiega la margarina, nonchè nei depositi nei quali essa è custodita.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di ordinare tutte le opere e prescrivere le misure, a spese del fabbricante, che ritenga necessario per la tutela degli interessi fiscali, nonchè di applicare agli apparecchi e agli impianti bolli e suggelli.

(*È approvato*).

Art. 6.

La margarina è accertata a peso, da parte del funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica, all'atto della produzione.

Ove il prodotto non sia subito estratto dalla fabbrica o impiegato direttamente nella stessa fabbrica, previo pagamento dell'imposta, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla finanza.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, ed il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto della estrazione del prodotto dalla fabbrica oppure dai predetti magazzini.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Sono stati proposti due articoli 6-*bis*. Il primo è costituito dalla seconda parte, che era stata accantonata, dell'emendamento all'articolo 1 dei senatori Roda, Gombi, Ottolenghi, Pellegrini, Alberti, Bertoli e Banfi. Il secondo è stato presentato dai senatori Zelioli Lanzini, Lepore, Ferrari, Zampieri, Pezzini, Bolettieri e Cornaggia Medici.

Vorrei domandare al senatore Roda se ritiene che il suo emendamento possa essere compreso nell'emendamento del senatore Zelioli o se vi trova qualche diversità. Io credo di no.

R O D A . Mi spiace, ma non sono d'accordo con lei, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento presentato dai senatori Roda ed altri.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 6-*bis*.

« L'applicazione dell'imposta comporta il rimborso della imposta di fabbricazione che attualmente viene già pagata sugli oli fluidi usati per la fabbricazione di margarine (*olio di arachide, di soia, di girasole, di sesamo, ecc.*) ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O D A . Il mio emendamento, per quello che concerne l'esenzione dall'imposta di fabbricazione delle materie prime che entrano

nella combinazione per la produzione della margarina, è molto semplice. Il mio emendamento tende a ciò che si usa fare normalmente in simili casi, cioè al rimborso dell'imposta di fabbricazione nella misura in cui i prodotti soggetti a tale imposta hanno concorso appunto nella fabbricazione del prodotto oggetto di una nuova imposta. Altrimenti noi ci troveremmo di fronte ad una duplicazione di imposta, che in ogni sistema tributario è cosa inammissibile.

Ecco il motivo per cui insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato dai senatori Zelioli Lanzini ed altri.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 6-*bis*.

« Sui quantitativi di oli di semi impiegati sotto vigilanza fiscale continuativa nella produzione della margarina è concesso a favore del fabbricante il rimborso della imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Zelioli Lanzini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z E L I O L I L A N Z I N I . L'ho già illustrato, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I . *relatore*. La Commissione non riesce a comprendere la differenza sostanziale tra i due emendamenti e ritiene che tra l'uno e l'altro ci siano soltanto delle differenze formali. Sotto questo profilo, l'emendamento Zelioli appare indubbiamente più perfetto dal lato tecnico-giuridico, perchè permette il controllo effettivo della quantità di oli di semi usati nella fabbricazione della margarina. Nel merito la Commissione ha già detto che *fiat iustitia et pereat mundus*. Veramente sono dispiacentissimo di dover esprimere parere favorevole, in omaggio a esigenze di giustizia che lo impongono.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. C'è una sola differenza tra le due proposte: che nell'emendamento Zelioli è detto anche: « olio di semi impiegati sotto la vigilanza fiscale continuativa ».

Mi pare inevitabile che resti questo punto, perchè c'è sempre l'esigenza della sorveglianza, per quanto riguarda il settore dei grassi.

Inoltre l'emendamento Roda specifica i vari oli. Non avrei nulla in contrario a che nell'emendamento Zelioli Lanzini fosse aggiunta questa specificazione, così da ribadire che non ci si riferisce solo all'olio di sesamo rivelatore.

Aggiungo una cosa, che ho già dichiarato ieri e confermo oggi. Oltre a questa agevolazione dell'abbuono, il Governo esonererà dall'abbinamento l'olio di arachide, il che comporterà un notevole vantaggio, di circa mille lire sulle quindicimila. Pertanto l'imposta, per la margarina da tavola, scenderà intorno alle 12.800-12.500 lire.

P R E S I D E N T E . Formula delle proposte concrete?

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Dopo la parola « semi » nell'emendamento del senatore Zelioli Lanzini aggiungerei, tra parentesi, le specificazioni indicate nell'emendamento del senatore Roda.

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, accetta la proposta del Ministro?

R O D A . Sono d'accordo, come sono di accordo anche sulla necessità della sorveglianza, per evitare le frodi.

P R E S I D E N T E . L'articolo 6-*bis* risulterebbe allora così formulato: « Sui quan-

titativi di oli di semi (olio di arachide, di soia, di girasole, di sesamo, ecc.) impiegati sotto vigilanza fiscale continuativa nella produzione della margarina è concesso a favore del fabbricante il rimborso della imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine ».

TRABUCCHI, *relatore*. Mi sembra che sarebbe meglio dire: « È concesso a favore del fabbricante il rimborso della imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine, pagata sui quantitativi ecc. ».

Voce dalla sinistra. Sarebbe opportuno, invece di « eccetera », dire « e simili », dopo la specificazione degli oli.

RODA. In tal caso bisogna precisare che si tratta di oli fluidi, perchè questa è una caratteristica organolettica che va assolutamente tenuta presente.

PRESIDENTE. Poichè ci sono dei contrasti, invito la Commissione a sottopormi un testo preciso.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione proporrebbe questo testo: « È concesso a favore del fabbricante di margarina il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine pagata sui quantitativi d'olio d'arachide, di soia, di girasole, di sesamo ed altri oli di semi impiegati sotto vigilanza fiscale continuativa nella produzione della margarina ». Gli altri oli, oltre a quelli elencati, che sono di esemplificazione, sono tutti quelli su cui si paga l'imposta di fabbricazione.

PRESIDENTE, Metto ai voti l'articolo 6-*bis* nel testo proposto dall'onorevole relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 7.

Le ditte esercenti la fabbricazione di margarina debbono presentare almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati:

a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla produzione della margarina;

d) la qualità e la quantità delle materie prime da adoperare;

e) la quantità di margarina da ottenere.

La ditta non può fabbricare margarina in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

PRESIDENTE. Su questo articolo il Governo ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura:

RUSSO, *Segretario*:

« *Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente*: " *d*) la qualità e la quantità degli oli di semi nonchè delle altre materie prime da impiegare " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 8.

Le materie prime debbono essere custodite in apposito magazzino ed il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione, nel quale si annoteranno, nella parte del carico, il quantitativo delle materie stesse introdotte in magazzino e in quella dello scarico il quantitativo estratto per la lavorazione con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Aggiungere, alla fine dell'articolo 8, i seguenti commi:

« In detto registro, per quanto concerne gli oli di semi ammessi alla agevolazione di cui al precedente articolo 6-*bis*, deve altresì essere indicato, nella parte del carico, il nominativo della ditta fornitrice e gli estremi della bolletta di importazione o di legittimazione; nella parte dello scarico, la quantità di oli di semi effettivamente impiegata.

« Il funzionario preposto alla vigilanza sulla fabbricazione della margarina deve redigere di volta in volta apposito verbale attestante la quantità degli oli di semi estratta dal magazzino ed impiegata, nonchè il quantitativo di margarina ottenuta ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 8 nel suo complesso nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di margarina sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, nel quale deve essere indicato:

a) nella parte del carico, rispettivamente, la quantità di margarina fabbricata od importata, con l'indicazione, per quest'ultima, degli estremi della relativa bolletta di importazione;

b) nella parte dello scarico, la quantità di margarina di volta in volta ceduta a terzi, con l'indicazione dell'acquirente e con riferimento alle fatture emesse.

(*È approvato*).

Art. 10.

Gli esercenti stabilimenti per la produzione di margarina devono prestare cauzione in ragione del 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima di margarina che essi intendono detenere nei magazzini vincolati alla finanza, ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

(*È approvato*).

Art. 11.

Sulla margarina esportata all'estero direttamente dalle fabbriche produttrici è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita sarà vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale è affidata la vigilanza, osservati la legge e il regolamento doganale.

Sui prodotti alimentari, preparati con margarina, esportati all'estero, è concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di margarina contenutavi.

In tutti i casi di abbuono e di restituzione della imposta di fabbricazione non è concessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita, debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Gli abbuoni e le restituzioni d'imposta all'esportazione, non domandati nel termine di cinque anni dalla data della bolletta doganale di uscita, rimangono prescritti.

PRESIDENTE. Sul primo e sul secondo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Li metto pertanto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Il Governo e la Commissione hanno proposto di sopprimere il terzo comma. Metto pertanto ai voti l'emendamento soppressivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere nel quarto e nel quinto comma rispettivamente le parole: « e di restituzione » e: « e le restituzioni ».

La Commissione è d'accordo?

BERTONE. La Commissione è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti i due ultimi commi dell'articolo 11 con le modifiche proposte dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 12.

Le controversie che sorgessero rispetto alla classificazione dei prodotti di cui alla presente legge sono decise con le norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali.

(*È approvato*).

Art. 13.

È accordato lo sgravio dell'imposta di fabbricazione sulla margarina esistente nelle fabbriche o nei magazzini vincolati alla finanza, quando ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore.

(*È approvato*).

Art. 14.

Le ditte di cui al precedente articolo 4 devono tenere i registri prescritti dall'Amministrazione nei modi da essa stabiliti.

Sulle fatture e sugli altri documenti commerciali da emettere in dipendenza della cessione della margarina deve essere indicato il quantitativo di prodotto ceduto.

(*È approvato*).

Art. 15.

L'imposta di fabbricazione stabilita al precedente articolo 1 si applica alla margarina, da chiunque detenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantità superiore a chilogrammi 100.

Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantità di prodotto appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti.

All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantità giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ovvero alle dogane, secondo la rispettiva competenza, entro e non oltre 20 giorni dalla data predetta.

(*È approvato*).

Art. 16.

L'imposta di fabbricazione dovuta in base al precedente articolo 15 deve essere versata alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

(*È approvato*).

Art. 17.

Sulle somme non versate entro il termine stabilito dal precedente articolo è applicata, in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora del sei per cento.

Tale indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del predetto termine.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione della presente legge e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il diritto al recupero del tributo e dei diritti previsti dalla presente legge ed il diritto a ripetere le somme eventualmente pagate in più, si prescrivono rispettivamente nel termine di 5 anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento e, per la ripetizione, dal giorno dell'eseguito pagamento del tributo e dei diritti medesimi.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, del tributo e dei diritti sia connesso ad un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano diventati irrevocabili.

(*È approvato*).

Art. 20

Fermo restando il disposto dell'articolo 2777 del Codice civile, il credito dello Stato per il tributo e i diritti previsti dalla presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro credito, sulle installazioni in genere e sul materiale mobile esistente negli impianti di cui al precedente articolo 3 e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

(*È approvato*).

Art. 21.

Chiunque fabbrica clandestinamente margarina è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 240 del Codice penale.

(*È approvato*).

Art. 22.

L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 7 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, è punito con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

Con le stesse pene è punito chi fabbrica margarina in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.

(*È approvato*).

Art. 23.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, margarina all'accertamen-

to o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La multa non può essere inferiore a lire 10.000.

I prodotti sottratti o che si tenta di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

(*È approvato*).

Art. 24.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli applicati o fatti applicare dall'Amministrazione è punito a termini dell'articolo 349 del Codice penale.

(*È approvato*).

Art. 25.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Con la stessa pena è punito chiunque rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilità prescritte o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione lo accesso nei locali della fabbrica.

(*È approvato*).

Art. 26.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta di fabbricazione dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

(*È approvato*).

Art. 27.

La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'articolo 4 della presente legge è punita con pena pecuniaria da uno a tre volte il diritto stesso.

(*È approvato*).

Art. 28.

Per le violazioni delle norme della presente legge, per le quali non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

(*È approvato*).

Art. 29.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza di cui all'articolo 4 della presente legge a chiunque è stato condannato per un delitto previsto dalla legge stessa o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie.

La licenza può essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 30.

Le pene di cui alla presente legge sono raddoppiate in caso di reiterazione della violazione, in deroga all'articolo 99 del Codice penale.

(*È approvato*).

Art. 31.

Per i reati previsti dalla presente legge, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.

(*È approvato*).

Art. 32.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel Capo II del Titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

(*È approvato*).

Art. 33

Le violazioni delle norme contenute nella presente legge sono accertate mediante processo verbale compilato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per i reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente articolo 5.

L'Ufficio, liquidate la imposta e le penalità, curerà l'invio dei verbali stessi all'Autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare e in ogni caso al ricevitore doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento di reati consumati fuori delle località indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'Autorità chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie all'Intendenza di finanza e al ricevitore doganale.

(*È approvato*).

Art. 34.

In deroga a quanto dispone l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni della presente legge, costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa ai termini della legge doganale.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di accertamento del reato, è diretta all'Intendente di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alla confisca ed alle spese.

L'Intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti di lire 2.000 e lire 50.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali quando essa non sia stata effettuata.

(*È approvato*).

Art. 35.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, avverto, per evitare alla Commissione la riserva del coordinamento, che tutti gli articoli dal 7 in poi subiranno lo spostamento di un numero per effetto dell'intervenuta approvazione dell'articolo 6-*bis* e che sarà conseguentemente modificato il riferimento all'articolo 6-*bis* contenuto nel primo dei due commi aggiuntivi introdotti nell'articolo 3.

Con questa avvertenza, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture » (489) (*Procedura urgentissima*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 1.

La tariffa *C* allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è sostituita dalla tariffa annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Commissione ha proposto un articolo 1-*bis*. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 1-*bis*.

L'articolo 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, alla lettera *a*) del secondo comma è modificato come segue: " *a*) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto ".

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1-*bis* proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo 1 entreranno in vigore il 1° luglio 1959.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

« Le norme di cui all'articolo 1 entreranno in vigore il 1° luglio 1959; quelle di cui all'articolo 2 il 1° gennaio 1960 ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Commissione ha presentato inoltre un emendamento alla tabella. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

TABELLA

Sostituire le parole:

« Fino a 9 . . . . 10.000 »

con le altre:

« Fino a 9 . . . . 9.000 »

OLIVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVA, *relatore*. Faccio osservare che, se venisse accolta la proposta di emendamento testè letta, si verificherebbe una discrepanza, poichè si avrebbe la ripetizione di una stessa cifra.

Proporrei quindi di modificare la tabella in questo senso: sopprimere il quarto rigo e sostituire, nel quinto rigo, le parole: « fino a 9 . . . 10.000 » con le altre: « fino a 9 . . . 9.000 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti » (490) (*Procedura urgentissima*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione prevista dall'articolo 1 del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è elevata a lire 60 per Kg. per i gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra di loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), e destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione.

Nella stessa misura è elevata la sovrimposta di confine sui gas liquefatti incondensabili importati dall'estero e destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione.

PRESIDENTE. I senatori Roda, Giacometti, Marazzita, Banfi, Jodice, Ottolenghi, Alberti, Mariotti e Palumbo Giuseppina hanno presentato un emendamento, tendente a ridurre l'imposta da lire 60 a lire 30.

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Signor Presidente, quest'imposta, che va ad incidere su automezzi antiquati, sui reliquati dell'ultima guerra che trasportano materie assolutamente povere, è stata addirittura triplicata in quanto dalle 20 lire passa alle 60 lire, proprio ai danni dei cosiddetti « padroncini », proprietari delle macchine, che fanno gli autisti essi stessi e che sono ai margini dell'economia degli autotrasporti, perchè si sono ridotti ai trasporti di cose le meno redditizie. Questi autotrasportatori, che hanno investito i loro scarsi e sudatissimi risparmi per comperare i residuati della guerra, non saranno neanche lontanamente nella condizione di sopperire alle ingenti spese di trasformazione degli impianti attualmente installati su questi automezzi, che rappresentano quasi sempre l'unico loro patrimonio e l'unico mezzo di sussistenza e di lavoro.

Non poniamoli di fronte all'alternativa di svendere questi loro vecchi automezzi e di chiudere baracca e burattini, andando in tal modo ad aumentare i già troppi disoccupati.

Quello che noi proponiamo è un compromesso. Passiamo, con la dovuta cautela e gradualità, dalle 20 lire attuali alle 30 lire da noi proposte, ma non si esageri. Accontentatevi, signori del Governo, di un aumento del 50 per cento e non del 300 per cento!

E poichè ho la parola, mi corre l'obbligo di farvi una dichiarazione, non dico di voto, ma di principio, a nome del mio Gruppo.

Questo coacervo di disegni di legge, che sono passati con troppa, con insolita celerità all'approvazione del Senato, con una

procedura, dal punto di vista della discussione, abbastanza strana e vorrei dire addirittura avventata (infatti noi avremmo preferito dedicare maggior tempo e attenzione ai disegni di legge stessi), questo gruppo di disegni di legge, che passano qui di straforo, ad un'ora insolita e nel nervosismo dei colleghi, il che lascia molto perplessi, anche perchè, ripeto, con strana procedura, essi sono stati incorporati nei bilanci finanziari, in un modo, me lo si consenta, alquanto inusitato, costituisce la testimonianza delle contraddizioni che sono il motore della politica economica e finanziaria dell'attuale Governo. Infatti, di fronte ad alcuni provvedimenti di carattere perequativo nella distribuzione delle imposte dirette, che ci hanno trovato consenzienti...

P R E S I D E N T E . Mi permetta, senatore Roda. Io ho già stabilito che darò la parola per dichiarazione di voto, sul complesso dei provvedimenti, quando discuteremo l'ultimo disegno di legge. Per ora limitiamoci esclusivamente alla materia del disegno di legge in esame.

R O D A . Cercavo di non far perdere altro tempo dopo.

P R E S I D E N T E . Poichè per il suo Gruppo ha già chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul complesso dei disegni di legge il senatore Ottolenghi, se parlasse anche lei, si avrebbero in definitiva due dichiarazioni finali da parte del suo Gruppo.

R O D A . Mi pare che quello che io sto dicendo si inserisca nella materia specifica del disegno di legge in esame... (*Proteste e interruzioni dal centro e dalla destra*).

Aspetterò allora di parlare dopo. Occorrerà così doppio tempo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è contraria e ha già osservato, a mio mezzo, che questa imposta è ancora favorevole agli utenti di gas liquido in confronto agli utenti di benzina. Poichè sembra assolutamente necessario arrivare ad una perequazione, la Commissione ritiene che questa imposta comporti già una concessione eccessiva, che viene accordata con la speranza che gli automobilisti, i quali hanno trasformato i loro automezzi da motore a benzina a motore a gas liquido, abbiano coscienza di non poter continuare a godere di un'ingiustizia fiscale per nulla giustificata.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Roda ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione di cui al precedente articolo deve essere pagata all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas incondensabili può essere consentito il deposito di tali ultimi prodotti, allo stato estero o gravati di imposta, in appositi serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Le ditte commerciali che abbiano ottenuto la concessione di cui al precedente comma debbono prestare cauzione nella misura e con le modalità della legge e del regola-

mento doganale e corrispondere l'imposta a misura che i prodotti vengono estratti per essere destinati all'autotrazione.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della cauzione le ditte di notoria solidità, purchè queste si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi.

(*È approvato*).

Art. 4.

I gas incondensabili di cui all'articolo 1 esistenti negli stabilimenti di produzione, nei depositi di cui al precedente articolo come pure quelli provenienti dall'estero e nazionalizzati, debbono essere trasferiti direttamente agli impianti di distribuzione stradale.

(*È approvato*).

Art. 5.

I gas di petrolio incondensabili resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti) che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, devono essere denaturati con apposite sostanze.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, il tipo e la quantità del denaturante, nonchè le modalità per la denaturazione.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le disposizioni di cui al decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono estese, in quanto applicabili, ai gas incondensabili di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 7.

I veicoli funzionanti a gas di petrolio liquefatti, entro la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di serbatoi inamovibili.

È fatto divieto ai gestori degli impianti di distribuzione dei gas incondensabili di cui all'articolo 1, decorso il termine previsto dal precedente comma, di effettuare il rifornimento di serbatoi mobili di qualsiasi genere.

I proprietari o i conducenti di veicoli, nonchè i gestori degli impianti di distribuzione che contravvengono alle norme di cui ai precedenti commi sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000, in deroga all'articolo 26 del Codice Penale.

(*È approvato*).

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole » (491) (*Procedura urgentissima*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole ».

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 1.

È istituito un diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas natu-

rale) o prodotto industrialmente o importato dall'estero, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, destinato al caricamento delle bombole, in aggiunta all'imposta erariale, o correlativamente alla sovrimposta di confine, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Roda. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

« *Sostituire le parole*: « lire cinque » *con le altre*: « lire 1,50 ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. So già che questo emendamento subirà la sorte di tutti gli altri miei precedenti emendamenti. Non mi illudo quindi che passi, ma il mio scopo era semplicemente quello di dare notizia agli onorevoli colleghi che già esiste su questo tipo di gas metano un'imposta, che però il Governo, con una delicata reticenza che è veramente degna di menzione, si è ben guardato dal mettere in evidenza all'articolo 1. Quindi il mio emendamento ha lo scopo di inquadrare le finalità dell'articolo 1, là dove ad un certo momento si dice: « in aggiunta all'imposta erariale... »; signori del Governo, quale? Lo dico io: l'imposta erariale è già di 1,50 e aggiungendovi 5 lire si moltiplica per il coefficiente del 350 per cento, cioè 3,5 volte l'attuale aliquota.

Allora, se volete anche questa imposta, che va a colpire indiscriminatamente gli usi più poveri del gas metano, se volete moltiplicare questa imposta, che già esiste, per oltre tre volte tanto, fatelo pure. Dal canto nostro, noi ci dichiariamo nettamente contrari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria. Quando è stato imposto il tributo erariale sul metano, tutti hanno ritenuto che il Governo nella sua proposta ed il Parlamento nella sua legge fossero stati troppo leggeri, forse per favorire l'industria del metano che era ancora sul nascere. Ma quell'imposta colpisce esattamente tutti gli usi del metano e si è avuta una mano particolarmente leggera perchè si voleva favorire soprattutto l'uso domestico del metano e l'uso per i gas di città. Qui invece si colpisce il metano ad uso di autotrazione ed è giusto partire dal concetto della perequazione con la benzina. Del resto non si illudeva neanche il senatore Roda che il Senato dovesse accogliere il suo emendamento e mi spiacerebbe moltissimo di dargli io ... una delusione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario, tenendo anche conto della perdita tributaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Roda, Gombi ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Ferretti, Nencioni, Moltisanti, Franza e Crollalanza hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Il diritto erariale di cui al comma precedente non si applica sul metano in bombole destinato ad alimentare, solo o in miscela, distribuzione di gas a mezzo reti cit-

tadine. Con decreto del Ministro delle finanze verranno stabilite le norme regolamentari di applicazione e di contratto necessarie ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Propongo che questo emendamento sia discusso insieme all'articolo 17-*bis* da me proposto.

F E R R E T T I . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2.

Il diritto erariale di cui all'articolo precedente è dovuto:

a) dall'esercente impianti di caricamento in bombole per il gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o prodotto industrialmente o di estera provenienza;

b) dall'importatore, all'atto dell'importazione, semprechè il gas metano di origine estera sia confezionato in bombole.

Gli impianti di caricamento comprendono le stazioni di compressione o di ricompressione, anche se annesse a impianti di estrazione o ad impianti di produzione, nonchè le stazioni di rifornimento di gas metano con colonnine.

Tale diritto si applica qualunque sia l'impiego del gas metano compresso in bombole ed è dovuto sull'intero quantitativo di gas destinato al caricamento in bombole che sia prelevato dagli impianti di estrazione, dagli impianti di produzione o dai metanodotti o che sia importato dall'estero. Non è ammessa alcuna detrazione per eventuali perdite per imperfetti collegamenti negli impianti durante il caricamento delle bombole alle rampe o presso le colonnine, eccettuati i casi di forza maggiore, semprechè risulti esclusa la colpa dell'esercente.

(*È approvato*).

Art. 3.

Chiunque intende installare o gestire impianti di caricamento in bombole di gas metano, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, qualunque sia l'entità delle installazioni, almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova l'impianto;

c) la quantità media di gas che si presume di comprimere in bombole giornalmente e la pressione di esercizio dell'impianto;

d) gli apparecchi di misura che si intendono adoperare per la misurazione del gas;

e) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova il punto di presa del gas metano, la ditta fornitrice e la sua sede.

La denuncia deve essere corredata dalla planimetria dei locali e dallo schema degli impianti, nonchè dalle copie autenticate:

1) del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco;

2) del certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura, da cui risulti l'attività del richiedente;

3) della licenza comunale.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, da chiunque già esercisce impianti di caricamento in bombole di gas metano.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le ditte di cui al precedente articolo devono munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per ciascun impianto di caricamento in bombole di gas metano, anche se attivati da una stessa ditta in uno stesso Comune.

La licenza è soggetta al pagamento di un diritto annuale di lire 5.000 da effettuarsi:

a) prima del rilascio della licenza, per gli impianti esistenti e per quelli di nuova installazione ed in caso di modifica della ragione sociale;

b) entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo, per le rinnovazioni.

(*È approvato*).

Art. 5.

La liquidazione del diritto erariale è fatta dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base a dichiarazione che le ditte esercenti di cui all'articolo 3 devono presentare entro il mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Tale dichiarazione deve indicare, per ogni provincia:

a) la quantità di gas metano prelevata dagli impianti di estrazione, o dagli impianti di produzione, o dai metanodotti per il caricamento delle bombole, con l'indicazione dei numeri segnati dalle apparecchiature di misura installate, nonchè del nominativo dell'azienda fornitrice del gas metano.

Per il metano di provenienza estera, nella dichiarazione deve farsi riferimento alla bolletta di importazione;

b) la quantità di gas metano immessa in bombole, ceduta a consumatori diretti e a rivenditori o utilizzata in proprio.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'esercente è tenuto, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, a versare presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione, il diritto erariale commisurato alle quantità dichiarate.

Per i supplementi di tale diritto conseguenti alla revisione, da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni, l'ufficio emette avviso di pagamento e la ditta è tenuta a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notificazione, restando salva la facoltà per essa ditta di chiedere il rimborso delle somme eventualmente pagate in più.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le ditte di cui all'articolo 3 devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare del diritto erariale dovuto per il mese di massimo caricamento in bombole di gas metano, dell'anno precedente.

Le ditte che iniziano la particolare attività dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare del diritto erariale presumibilmente dovuto per un mese.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per il ritardato pagamento del diritto erariale oltre i termini stabiliti dalla presente legge, è applicata, in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora del sei per cento.

Tale indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il diritto erariale stabilito all'articolo 1 si applica anche al gas metano, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, già confezionato in bombole, da chiunque detenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantità superiore a mc. 100.

Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantità di gas metano confezionato in bombole appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti.

All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantità giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro e non oltre 20 giorni dalla data predetta.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il diritto erariale dovuto in base all'articolo 9 deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro 20 giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Trabucchi ha proposto di sostituire, negli articoli 11, 12, 13 e 14, la parola « multa » con l'altra « ammenda ».

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo apprezza le ragioni per le quali la Commissione e il senatore Trabucchi hanno proposto di sostituire al concetto di delitto quello di contravvenzione, e quindi alla dizione « multa » la dizione « ammenda ». Tali ragioni però sono essenzialmente pratiche, più che giuridicamente fondate; pregherei perciò l'onorevole Trabucchi di ritirare l'emendamento posto che nella legge fondamentale sul gas metano è comminata la multa per tutte le ipotesi di reato e sarebbe pertanto contrastante con questo principio sostituire al concetto di delitto quello di contravvenzione.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, mantiene l'emendamento?

T R A B U C C H I , *relatore*. Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 11.

Chiunque, senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dalla presente legge, attivi un impianto di caricamento in bombole di gas metano, soggetto a licenza ai sensi dell'articolo 4, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di gas erogato o che potè essere erogato.

(*È approvato*).

Art. 12.

Chiunque sottrae il gas all'accertamento o al pagamento del diritto erariale è punito con la multa dal doppio al decuplo del tributo dovuto. La multa non può essere inferiore a lire 10.000.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000, nonchè con la multa propor-

zionale dal doppio al decuplo del diritto erariale dovuto.

Nel caso che la dichiarazione sia presentata entro i quindici giorni successivi al termine stabilito, in luogo della multa prevista dal primo comma del presente articolo, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

(*È approvato*).

Art. 14.

L'esercente impianti di caricamento in bombole di gas metano, di cui al quarto comma dell'articolo 3, che presenta la denuncia oltre il termine previsto, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di gas erogato o che potè essere erogato.

(*È approvato*).

Art. 15.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale frodato o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

(*È approvato*).

Art. 16.

La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'articolo 4 della presente legge è punita con pena pecuniaria da una a tre volte il diritto stesso.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Trabucchi ha proposto un articolo 17-*bis*. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 17-*bis*.

È concessa la restituzione del diritto erariale di cui all'articolo 1 sul gas metano compresso in bombole destinato, mediante carri bombolai, alle aziende del gas per l'immissione, tal quale o riformato od in miscela con gas di fossile od altro gas, nelle reti di distribuzione cittadine in Comuni non serviti da metanodotti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 17-*bis* con l'intesa che esso diventerà articolo 18. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Trabucchi ha proposto un articolo 17-*ter*. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 17-*ter*.

La restituzione del diritto erariale prevista dall'articolo precedente per il gas metano compresso in bombole destinate all'uso

in esso indicato, deve essere operata, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, previo accertamento dell'impiego del gas medesimo.

Il diritto alla restituzione di cui all'articolo precedente si prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme spettanti, da eseguirsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in base ad apposita dichiarazione di consumo che l'azienda del gas interessata è tenuta a presentare bimestralmente al detto Ufficio.

Alla dichiarazione devono essere allegate le originali fatture, note di consegna od altro equivalente documento commerciale atto a comprovare l'acquisto del gas metano compresso in bombole immesso nelle reti di distribuzione cittadine.

Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono a carico dell'azienda interessata.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 17-*ter* con l'intesa che esso diverrà articolo 19. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Trabucchi ha proposto un articolo 17-*quater*. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 17-*quater*.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1959-60 onde far luogo alla restituzione prevista dall'articolo 17-*bis*.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 17-*quater* con l'intesa che esso diverrà articolo 20. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che il comma aggiuntivo presentato dai senatori Ferretti ed altri all'articolo 1, emendamento già accantonato, si intende ritirato, data l'assenza dei presentatori.

Si dia lettura dell'articolo 18.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 18.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo con l'intesa che esso diverrà articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 » (492) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio

decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 ». Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Articolo unico.

I diritti catastali da corrispondersi allo Stato per l'esecuzione di ogni voltura previsti dalla Tabella A allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dalle disposizioni in essa tabella richiamate nella colonna 3, sono fissati nella misura unica ed uniforme di lire 1,25 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (493) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia ».

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1.

(*Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati*).

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, sono esenti dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di venticinque anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di ventiquattro anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di ventitrè anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di ventidue anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di venti anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di diciotto anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di sedici anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di quattordici anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di dodici anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di dieci anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . In Commissione ed anche in sede di discussione generale il nostro Gruppo aveva espresso l'intenzione di chiedere la sospensiva della discussione di questo disegno di legge. Questo intendimento partiva da una duplice considerazione: in primo luogo, il disegno di legge non era in netta ed immediata connessione con i provvedimenti relativi all'adeguamento delle retribuzioni del personale statale; in secondo luogo, l'impostazione generale del provvedimento non ci appariva adeguata a effettive esigenze politico-economiche di sviluppo produttivo e sociale.

Dobbiamo riconoscere che la Commissione si presenta oggi in Assemblea con un testo notevolmente diverso da quello inizialmente proposto dal Governo. Diverso anzitutto perchè è anticipato il tempo in cui vengono a cessare le esenzioni dalle imposte erariali; poi perchè l'anticipazione è ancor più accentuata per quanto riguarda la sovrimposi-

zione degli enti locali. Rimane, però, a nostro avviso l'obiezione di fondo, che del resto sollevammo già in tempi lontani, sul significato politico-economico generale di questo tipo di esenzioni. Pur quindi prendendo atto che è stato compiuto uno sforzo per ridurre lo strumento delle esenzioni tributarie e per il ritorno alla normalità, ed augurandoci che su questo terreno il Parlamento proceda al più presto ad una revisione ancora più radicale, dichiariamo che ci asterremo da ogni votazione concernente il disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma dell'articolo 1 i senatori Oliva e Cenini hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

« *Al primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole*: « e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dai senatori Oliva e Cenini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre sull'articolo 1 è stato presentato un emendamento da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed *l) con le seguenti*:

« *a*) di venticinque anni se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di ventiquattro anni se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di ventidue anni se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di vent'anni se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di diciassette anni se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di quattordici anni se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di undici anni se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di otto anni se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di cinque anni se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di due anni se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Oliva e Cenini hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

« I fabbricati di cui al primo comma sono esenti altresì dalle sovrimposte comunali e provinciali: *a*) fino al 31 dicembre 1963, se ultimati entro il 31 dicembre 1961; *b*) per i due anni solari successivi a quello in cui vengono ultimati, se la ultimazione si verifichi dopo il 31 dicembre 1961.

« In ambedue le ipotesi di cui al precedente comma, per i primi due anni successivi alla cessazione dell'esenzione dalle sovrimposte comunali e provinciali i fabbricati di cui al primo comma, semprechè ultimati entro il 31 dicembre 1969, saranno assoggettati alle sovrimposte stesse nella misura

di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Oliva e Cenini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ultimo comma dell'articolo 1 i senatori Oliva e Cenini hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

All'ultimo comma sostituire le parole: « Le stesse agevolazioni si applicano » *con le altre*: « Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo l'accetta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Oliva e Cenini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Oliva e Cenini hanno presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« La valutazione dei redditi è fatta dall'Ufficio delle imposte dirette anche per il periodo in cui i fabbricati di cui al presente articolo saranno temporaneamente esenti dall'imposta erariale ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Oliva e Cenini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, con le modificazioni testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2.

(*Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile*).

Le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1969.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari*).

Le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1965.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari*).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione*).

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare » (495) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 720.000 annue.

A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 720.000 ragguagliate ad anno.

(*È approvato*).

Art. 2.

Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è elevato a lire 720.000.

(*È approvato*).

Art. 3.

In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29

gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, è elevato a lire 720.000.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Mi rendo conto che sarebbe veramente di cattivo gusto da parte mia intrattenere l'Assemblea con una dichiarazione di voto, alla quale pertanto io rinuncio senz'altro.

Questo non mi esime però da una semplice considerazione. Noi ci siamo trovati di fronte a dei disegni di legge contrastanti e contrari nello spirito, soprattutto dal punto di vista dell'impostazione del tributo. Alcuni di questi disegni di legge sono stati da noi accettati, altri non lo sono stati.

Vorrei far rilevare all'onorevole Ministro che, di fronte alla giuste richieste degli statali, si sarebbe potuto almeno in parte sopperire alla copertura dell'onere finanziario, non già imprimendo un nuovo abbrivio alle imposte indirette sui consumi, che, tutto sommato, comportano un ulteriore aumento del costo della vita, ma operando con un mezzo molto semplice, onorevole Ministro, e cioè qualificando meglio la spesa in quei settori che sono improduttivi. E questi settori sono molti e gravosi, onorevole Ministro. Ecco un suggerimento utilissimo, se si vuol veramente impugnare la scure delle economie: vi sono molti rami secchi nei nostri capitoli di spesa che andrebbero senz'altro mozzati.

E con ciò, onorevole Ministro, noi ci siamo perfettamente capiti!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per sapere i motivi per i quali, pur essendo scaduti i termini, non è stata ancora fissata la data per le elezioni del Consiglio comunale di Cerenzia in provincia di Catanzaro (423).

SPEZZANO

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della sanità, per conoscere se non ritenga opportuno indire una sessione straordinaria di esami di abilitazione per tecnici ortopedici.

Le ragioni che, a parere dell'interrogante, consiglierebbero la richiesta sessione di esami, sono dovute al disagio in cui versano numerosi provetti ortopedici che, a causa della mancanza di sessioni di esami per la abilitazione professionale, che prima del 1953 venivano indette ogni tre o quattro anni, non riescono a regolarizzare la loro posizione professionale.

Dette sessioni non sono state più indette in seguito alla istituzione di corsi regolari quadriennali per ortopedici, che d'altra parte non possono essere frequentati per ovvi motivi da persone già notoriamente qualificate ed impegnate dalle esigenze del loro lavoro (823).

GELMINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se il C.I.P. non creda suo dovere e suo compito intervenire nei confronti della Società elettrica U.N.E.S. la quale, dopo una serie di abusi contrattuali imposti ai propri utenti, come risulta da denuncie ripetutamente presentate agli organi di controllo provinciali e locali, si rifiuta, per evidenti mo-

tivi di rappresaglia, di allacciare come ogni anno alla propria rete il signor Broccolo Ugo di Fontessina Macerata (824).

GELMINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici, per sapere con quale criterio si intenda provvedere urgentemente alla ricostruzione ed all'indennizzo dei danni sofferti dalla Carnia con il terremoto del 26 aprile 1959.

Ricordando che la stessa Regione — estremamente povera — è stata colpita anche da un grave nubifragio nel settembre 1958 per i cui danni di oltre un miliardo l'interrogante ha presentato un apposito disegno di legge non ancora esaminato dalle Commissioni legislative competenti,

chiede di sapere quale è stata l'entità finanziaria dei provvedimenti presi dal Governo per tale calamità.

Chiede di sapere altresì se il Governo non reputi indispensabile aumentare convenientemente i mezzi finanziari previsti per sovvenire agli eventi eccezionali, i quali colpiscono normalmente le zone più povere perchè meno dotate di opere di protezione, e per i quali il finanziamento è troppo scarsamente considerato nelle previsioni generali delle spese (825).

SOLARI

Al Ministro dei trasporti, per sapere se risponde a verità la notizia che si intenderebbe sopprimere l'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. di Udine trasferendone la competenza e la giurisdizione a quello di Trieste; in caso affermativo l'interrogante osserva che:

1) Udine, oltrechè sotto il profilo geografico, rappresenta il maggior centro di convergenza delle autolinee operanti nelle tre provincie di Gorizia, Trieste e Udine;

2) la provincia di Udine ha la maggioranza numerica assoluta nel complesso delle autolinee esercenti nelle tre citate provincie con 37 aziende con 271 autobus e 211 autolinee, contro le 10 aziende con 93 autobus e 51 autolinee della provincia di Gorizia e contro le sole 19 aziende della zona di Trieste, tutte concentrate in città;

3) se tale provvedimento venisse attuato in gravi difficoltà verrebbero poste tutte le ditte concessionarie della provincia di Udine e in particolare quelle situate nella zona montana e nella destra Tagliamento per il fatto di essere obbligate a lunghe percorrenze per i necessari contatti con l'autorità di vigilanza dislocata a Trieste, località decentrata all'estremo oriente delle tre Provincie (826).

TESSITORI

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 4 maggio 1959

P R E S I D E N T E . Il Senato tornera a riunirsi in seduta pubblica lunedì 4 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (395).

e della mozione:

TERRACINI (SCOCCIMARRO, AIMONI, BERTI, BERTOLI, BITOSSI, BOCCASSI, BOSI, CAPALOZZA, CARUSO, CECCHI, CERVELLATI, CHIOLA, DE LEONARDIS, DE LUCA Luca, DONINI, FIORE, FORTUNATI, GAIANI, GALLOTTI BALBONI Luisa, GELMINI, GIANQUINTO, GOMBI, GRAMEGNA, IMPERIALE, LEONE, LOMBARDI, LUPORINI, MAMMUCARI, MANCINO, MENCARAGLIA, MARABINI, MARCHISIO, MINIO, MONTAGNANA, MONTAGNANI MARELLI, PALERMO, PASQUALICCHIO, PASTORE, PELLEGRINI, PESENTI, PESSI, PRIMERANO, RISTORI, ROASIO, RUGGERI, SACCHETTI, SCAPPINI, SCOTTI, SECCHIA, SECCI, SERENI, SIMONUCCI, SPEZZANO, SPANO, VALENZI, VERGANI, GRANATA). — Il Senato, considerato che le linee di politica economica dell'I.R.I. corrispondenti alle esigenze dello

sviluppo economico del nostro Paese si possono riassumere nei seguenti punti:

1) azione contro la disoccupazione per contribuire all'assorbimento produttivo delle forze di lavoro oggi inerti e all'aumento e ad una più equa distribuzione del reddito nazionale;

2) azione contro i privilegi e l'attività speculativa dei gruppi monopolistici i quali frenano lo sviluppo della nostra economia e contribuiscono all'aumento del costo della vita;

3) azione per assicurare nel più breve periodo possibile, sotto il controllo dello Stato, il fabbisogno nazionale di energia, specialmente di quella elettrica, a prezzi che favoriscano invece che frenare, la espansione dei consumi;

4) azione per una decisa industrializzazione del Mezzogiorno per la eliminazione dello squilibrio nello sviluppo economico tra l'Italia meridionale e settentrionale;

considerato che l'orientamento della direzione dell'I.R.I. non è attualmente ispirato alla realizzazione delle suddette linee come dimostrano:

la persistente opera di discriminazione politica e sindacale perseguita da numerose aziende I.R.I. ai danni di una parte delle maestranze;

le smobilitazioni e i licenziamenti in atto in parecchie sue aziende;

l'insufficiente contributo delle sue aziende elettriche alla produzione nazionale e la loro politica tariffaria che non si differenzia da quella dei monopoli privati;

i risultati negativi della sua azione nei confronti della industrializzazione del Mezzogiorno,

ciò che è favorito dalla dipendenza delle industrie I.R.I. da influenze monopolistiche anche a causa della presenza negli organi direttivi di esse, di uomini legati al settore privato di produzione;

considerato che il piano dell'I.R.I. illustrato dal Presidente di questo Istituto in una conferenza-stampa prevede ulteriori chiusure e smobilitazioni di aziende, insufficienti investimenti nei settori propulsivi, inadeguato contributo ad una reale industrializzazione del Mezzogiorno, mentre rinuncia ad intervenire nel settore dell'energia abbandonandolo all'iniziativa dei monopoli privati, in contrasto con le dichiarazioni e gli impegni assunti dal Ministro delle partecipazioni statali innanzi al Parlamento;

impegna il Governo a presentare al Senato entro tre mesi un piano organico di investimenti per l'I.R.I. che si ispiri alle linee di politica economica sopra considerate (4).

La seduta è tolta (*ore 14,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari